



Senato
della Repubblica



Camera
dei Deputati

Commissione parlamentare per l'infanzia

Documentazione per il seminario di studio

**Adozione e affidamento
Proposte a confronto**

**Disegni e proposte di legge
presentati nel corso della XV legislatura
in materia di cooperazione allo sviluppo
e politiche di solidarietà internazionale**

Lunedì 8 ottobre 2007
ore 10 - 18

*Palazzo San Macuto
Sala del Refettorio
Roma - Via del Seminario, 76*

INDICE

S. 1537

Governo Prodi-II

Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell' Italia con i Paesi in via di sviluppo

3 maggio 2007: Presentato al Senato

In corso di esame in commissione

C. 2505

On. Sabina Siniscalchi (RC-Sin. Eur.) e altri

Disciplina della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarieta' internazionale e istituzione dell' Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

5 aprile 2007: Presentato alla Camera

6 giugno 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S. 1398

Sen. Francesco Martone (RC-SE) e altri

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarieta' internazionale

14 marzo 2007: Presentato al Senato

In corso di esame in commissione

C.88

On. Luca Volonte' (UDC (CCD-CDU))

Riforma della disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

28 aprile 2006: Presentato alla Camera

27 giugno 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1537

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione**

(NICOLAIS)

col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2007

**Delega al Governo per la riforma della disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. -

1. *Il Quadro internazionale*

La necessità di ridurre lo squilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri è ormai opinione condivisa da tutte le forze politiche e della quale non è disagevole percepire l'urgenza. Lo stesso contrasto al terrorismo internazionale potrebbe essere rafforzato dal miglioramento delle condizioni di miseria e di umiliazione che, in alcuni casi, motivano atteggiamenti di odio, fanatismo e violenza.

Nel corso del vertice delle Nazioni Unite svoltosi nel settembre 2000, 189 Capi di Stato e di Governo - con l'approvazione unanime della Dichiarazione del Millennio adottata con risoluzione 55/2 dell'8 settembre 2000 - hanno assunto l'impegno di intensificare gli sforzi per approntare ed eseguire massicci interventi finalizzati alla lotta alla povertà.

La Banca mondiale definisce la povertà come la manifestazione di squilibri e di contraddizioni strutturali dei meccanismi di sviluppo, identificabili nella difficoltà di accesso al consumo privato, a beni di base quali la casa, l'acqua, il trasporto, l'energia e infine, come conseguenza, nella difficoltà ad avere un'esistenza dignitosa o autonoma.

La Dichiarazione del Millennio - oltre al più ampio traguardo di dimezzare entro il 2015 la percentuale della popolazione mondiale in condizioni di povertà assoluta, intesa come condizione in cui versano le persone che dispongono di un reddito giornaliero inferiore ad un dollaro - ha individuato anche altri obiettivi fondamentali e necessari per sconfiggere la povertà.

Tra questi quello di consentire l'accesso all'acqua a tutta la popolazione mondiale, di diminuire la mortalità infantile, assicurare l'istruzione elementare universale e combattere l'Hiv-Aids, la malaria, la tubercolosi e altre malattie.

Successivamente, nel corso della Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, svoltasi a Monterrey nel marzo 2002 (cosiddetto *Consensus* di Monterrey), gli Stati del Nord del Mondo hanno ribadito il proprio impegno ed hanno rilanciato un progetto comune che prevede l'accrescimento delle risorse finanziarie e delle risorse tecniche per la cooperazione internazionale, sì che possano essere perseguiti concretamente gli obiettivi enunciati nella *Millennium declaration* e possano essere adottate iniziative per la cancellazione totale del debito estero dei paesi maggiormente indebitati. Tra i criteri destinati ad orientare le relative attività è peraltro indicato quello dello slegamento dell'aiuto pubblico bilaterale verso i Paesi meno avanzati.

Il *Consensus* di Monterrey costituisce altresì un valido strumento per incoraggiare i Paesi in via di sviluppo a garantire che gli aiuti ricevuti siano utilizzati efficacemente tramite azioni ed interventi - da parte degli stessi Paesi beneficiari - tesi soprattutto a favorire i processi di democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e la elaborazione di specifici piani di sviluppo.

Pertanto la politica di cooperazione allo sviluppo, che già da tempo aveva assunto un ruolo fondamentale nelle relazioni internazionali, è andata sempre più caratterizzandosi come componente sostanziale nei rapporti internazionali fino a ricoprire una posi-

zione centrale e strategica della politica estera di ogni Stato.

Anche l'Unione europea ha avviato un processo di trasformazione nella politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di corrispondere alle nuove prospettive e alle nuove esigenze emerse prima con la Dichiarazione del Millennio e, successivamente, con il *Consensus* di Monterrey.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tramite il Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC), ha elaborato pertanto nuove strategie e individuato gli strumenti per l'attuazione delle politiche di cooperazione finalizzate, principalmente, al raggiungimento degli obiettivi fissati, tra i quali la eliminazione della povertà entro il 2015.

Inoltre, sempre per dare seguito alle nuove esigenze, si è reso necessario avviare lo studio di specifiche strategie di intervento per garantire la massima incidenza delle politiche di cooperazione sui processi di democratizzazione nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e per favorire l'assunzione, da parte dei PVS medesimi, di una maggiore responsabilità nella fase della individuazione, della realizzazione degli interventi finanziati dai donatori e della gestione delle stesse risorse.

Tuttavia, nonostante gli sforzi prodotti per garantire la disponibilità di maggiori risorse finanziarie, si è andato sempre più consolidando, in ambito europeo e internazionale, il convincimento che le risorse pubbliche messe a disposizione dai Governi donatori non possano di per sé garantire il raggiungimento degli obiettivi che il *Millennium goals* ha individuato in tema di aiuto pubblico allo sviluppo.

Si è posto quindi il problema della ricerca di strumenti adeguati al reperimento di fonti finanziarie aggiuntive per il finanziamento dello sviluppo; sono stati elaborati studi che hanno fornito gli strumenti anche operativi per individuare nel coinvolgimento del settore privato il volano utile per la mobilita-

zione di ulteriori significative risorse finanziarie.

Ed è proprio sulla base di detta strategia che è stata istituita la Fondazione per il fondo globale di lotta all'*Acquired immune deficiency syndrome* (AIDS) e alle malattie endemiche, tra i cui obiettivi quello di attrarre risorse finanziarie pubbliche e private per contribuire in maniera significativa alla riduzione delle malattie e per mitigare l'impatto prodotto dall'AIDS, dalla tubercolosi e dalla malaria nei Paesi in cui queste pandemie sono presenti.

Per quanto attiene ai principi, le politiche di cooperazione adottate in sede OCSE convergono sull'adozione di azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi complessivi e di largo respiro, aderendo al principio del rispetto della *ownership* che vede i paesi beneficiari assumere una sempre maggiore responsabilità nella fase di elaborazione dei propri piani di sviluppo e in quella della individuazione e realizzazione degli interventi finanziati dai donatori. Le politiche in questione, pertanto, tendono a consolidare la metodologia del *sector wide approach* o approccio settoriale, attribuendo ai PVS la responsabilità di identificare il settore prioritario cui destinare - tramite l'istituzione di un fondo comune - i finanziamenti dei donatori.

I Paesi membri del DAC hanno altresì concordato nel definire lo slegamento dell'aiuto pubblico bilaterale un mezzo per favorire una *partnership* coordinata, effettiva ed efficace con i Paesi in via di sviluppo, per rafforzare la partecipazione responsabile dei Paesi *partner* nei processi di sviluppo, per rispondere positivamente alle richieste in tal senso avanzate dai PVS al fine di promuovere l'efficacia dell'aiuto e contribuire con essi ad un più deciso impegno nel promuovere la loro integrazione nell'economia globale.

La Commissione europea ha inoltre individuato nella «deconcentrazione» la strategia più adeguata per attivare la verifica degli obiettivi fissati ed il loro concreto perseguimento.

mento. Pertanto, nei prossimi anni, la Commissione porterà a completamento la significativa operazione di decentramento delle proprie strutture; a Bruxelles rimarrà il ruolo di indirizzo, coordinamento e vigilanza.

La partecipazione attiva alla elaborazione degli indirizzi e delle strategie, adottate dai paesi dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo, non esclude peraltro che ogni Stato attenda all'elaborazione ed attuazione di specifiche politiche di cooperazione identificando le priorità geografiche e i settori d'intervento.

2. La politica di cooperazione dell'Italia

In considerazione delle esposte esigenze in tema di aiuto allo sviluppo e degli orientamenti assunti dall'Unione europea, appare necessaria una ripresa dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia che, oltre a confermare il ruolo del nostro Paese nel quadro internazionale, costituisca un efficace strumento per il raggiungimento di quegli obiettivi condivisi e perseguiti dai Paesi del Nord del Mondo.

Sul piano politico, inoltre, l'ingresso di nuovi paesi nell'Unione europea, e dunque l'allargamento dell'Europa, non può non fondarsi su una armonizzazione delle strategie dei singoli Stati membri e su una omogenizzazione dei sistemi di cooperazione dei paesi membri del DAC; si impone pertanto un adeguamento ordinamentale interno che risponda maggiormente ai principi, agli indirizzi e alle strategie enunciati e condivisi.

D'altra parte, con la Dichiarazione di Roma sull'armonizzazione, nel febbraio 2003, i rappresentanti delle istituzioni preposte all'aiuto bilaterale e multilaterale, quelli del Fondo monetario internazionale e delle altre istituzioni finanziarie multilaterali, hanno riaffermato il proprio impegno per la lotta alla povertà anche tramite il sostegno alla crescita economica e la promozione di uno sviluppo sostenibile dei Paesi all'interno

di un complessivo ed equo sistema economico globale; le decisioni assunte in quella sede hanno costituito la manifestazione concreta di un importante sforzo internazionale destinato a suggerire un'armonizzazione delle politiche operative, delle procedure e delle pratiche delle istituzioni preposte al settore.

La modifica degli attuali assetti normativi in materia di cooperazione allo sviluppo non è, perciò, più procrastinabile e le mutate esigenze sopra delineate non possono trovare rispondenza e accoglimento nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, nata dalla esigenza di ricomprendere, in un quadro normativo rinnovato, le esperienze e le attività realizzate dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri istituito con legge 9 febbraio 1979, n. 38, e dal Fondo aiuti italiani operante in forza della legge 8 marzo 1985, n. 73 (entrambe le leggi sono state abrogate dalla citata legge n. 49 del 1987).

È necessario, al riguardo, non obliterare i principi costituzionali cui la disciplina della cooperazione allo sviluppo soggiace.

Questione di non secondaria importanza è, al riguardo, quella relativa alla distribuzione tra i diversi organi di Governo caratteristici di un ordinamento multilivello, quale il nostro, delle competenze e delle potestà esercitabili nel settore che si esamina.

Giova preliminarmente osservare, al riguardo, che la complessità degli obiettivi di una ambiziosa politica di cooperazione induce a ritenere necessario il coinvolgimento nella stessa, quali attivi protagonisti, di soggetti istituzionali diversi ed ulteriori rispetto allo Stato centrale, primi tra tutti le regioni.

Siffatta partecipazione impone peraltro il riconoscimento di un'istanza di coordinamento, necessaria ad assicurare che le singole iniziative di cooperazione costituiscano strumento di realizzazione di una unitaria politica di cooperazione.

Si tratta del resto di conclusioni cui è di recente pervenuta la Corte costituzionale nel-

l'interpretare sistematicamente le previsioni del nuovo titolo quinto della Carta fondamentale, come riscritto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in specie quelle di cui all'articolo 117, che si occupano di politica estera e della condotta internazionale delle regioni.

Nel dettaglio, con sentenza 1° giugno 2006, n. 211, il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, nella parte in cui disciplinavano le attività di cooperazione internazionale, riconoscendo alla stessa provincia il potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici, ha ritenuto che siffatto potere è di esclusiva pertinenza dello Stato, in quanto caratteristici della politica estera di cui la cooperazione allo sviluppo è parte integrante.

La cooperazione allo sviluppo non può che ritenersi, pertanto, parte integrante della politica estera italiana, sicché la responsabilità politica e le funzioni di indirizzo e coordinamento sono da riconoscere in capo al Ministro degli affari esteri, tenuto peraltro a garantire il raccordo con le politiche di cooperazione allo sviluppo adottate in sede di Unione europea ed in particolare in sede OCSE/DAC.

L'unitarietà della politica di cooperazione, tanto quella centrale quanto quella decentrata, costituisce pertanto un principio fondamentale di cui si è inteso tener conto.

3. *Illustrazione dell'articolato*

Ciò posto, con il presente disegno di legge delega si intende quindi perseguire l'obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali e di vita delle popolazioni dei PVS, alla lotta alla povertà e alla discrimina-

zione di genere, alla promozione dei diritti umani, dei processi di conferimento di poteri e di responsabilità alle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell'ambiente e del patrimonio culturale e sia ispirata ai principi e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia.

L'intervento normativo, necessario anche per adeguare il sistema di cooperazione dell'Italia ai modelli già operanti nella maggior parte dei Paesi europei, delinea un nuovo sistema di organizzazione delle strutture preposte alla gestione e alla esecuzione degli interventi, attraverso l'istituzione della Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia» (articolo 2, comma 1, lettera i)), organismo di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, che attua gli indirizzi e le finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli affari esteri o dal vice-Ministro delegato, cui è attribuito il potere di controllo e vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione.

In particolare, l'articolo 2 prevede che nell'attuazione della delega il Governo dovrà attenersi a principi e criteri direttivi finalizzati:

– ad assicurare l'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione;

– a prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari;

– a prevedere che i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo siano utilizzati in coerenza con i principi condivisi in sede OCSE-DAC;

– a prevedere – con l'obiettivo di favorire la cooperazione Sud-Sud – che nelle attività

di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa vigente, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi in cui si realizzano gli interventi;

- ad attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera, definendo la priorità degli interventi e le disponibilità finanziarie generali nonché per i singoli Paesi o aree di intervento attivando forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché forme di consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di cooperazione;

- a riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali per il perseguimento delle finalità della legge, prevedendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo delle iniziative delle regioni, delle province autonome, delle province e dei comuni;

- ad attribuire il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri o al Viceministro delegato;

- a prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;

- a istituire l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli affari esteri;

- a disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il riordino e il coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;

- a prevedere che nell'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le Organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, disciplinandone il quadro giuridico relativamente all'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

- a mantenere le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze concernenti le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, prevedendo peraltro, in omaggio al richiamato principio di unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo, che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri; riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

I decreti legislativi adottati dal Governo dovranno altresì disciplinare l'organizzazione e le attività dell'Agenzia, prevedendo che alla nuova struttura sia affidato il compito di attuare la politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e, in sede di pianificazione delle strategie operative e degli interventi, quello di assicurare la coerenza con gli indirizzi e le finalità previsti, di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e finanziate dalle regioni e dagli enti locali.

L'Agenzia, tra l'altro, promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione nonché di iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà

internazionale destinati a fronteggiare le emergenze umanitarie, con particolare riguardo a quelli volti alla lotta alle pandemie.

L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto alle altre Amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione e acquisisce, altresì, incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri paesi aventi analoghe finalità.

L'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento; dispone di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze del Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi derivanti dai servizi e dalle attività erogati, nonché i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, di liberalità e legati.

Il Direttore dell'Agenzia è nominato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Lo Statuto dell'Agenzia - emanato con provvedimenti normativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - dovrà stabilire i compiti del Direttore, l'istituzione di un Comitato direttivo presieduto dal Direttore dell'Agenzia, del collegio dei revisori nonché di un apposito organismo preposto al controllo sulla gestione; dovrà altresì prevedere la facoltà attribuita al Direttore di deliberare regolamenti interni di contabilità anche in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità pubblica.

Inoltre, il medesimo articolo 2 prevede che i predetti decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, nonché il regime giuridico ed economico del personale che opererà nella struttura.

Con i medesimi atti normativi, inoltre, si provvederà al riordino e al coordinamento della normativa concernente l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, nel caso in cui, per effetto delle nuove disposizioni concernenti l'attività di cooperazione allo sviluppo, ciò fosse ritenuto necessario.

Infine, l'articolo 3 prevede che sui testi dei decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno essere resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo ha facoltà di procedere in assenza dei predetti pareri.

Considerata altresì la materia da disciplinare, sui testi dei decreti legislativi dovrà pronunciarsi - entro venti giorni dalla ricezione degli schemi - anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza stato-città. Anche in questo caso, decorso il termine indicato, il Governo può procedere all'emanazione anche in assenza dei prescritti pareri.

Infine, al Governo è attribuita la facoltà di adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, - nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione - uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

In chiusura, dalla applicazione della riforma non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

Dal disegno di legge e dalla adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega non scaturiscono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, per quanto concerne gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, si segnala quanto segue.

Nel fondo di cui al comma 2, lettera *e*), confluiranno le risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento dell' aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge finanziaria.

Nel medesimo fondo affluiranno altresì i proventi derivanti da servizi e attività di assistenza che l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale - tramite la stipula di apposite convenzioni - eroga alle altre Amministrazioni per lo svolgimento delle attività internazionali connesse alle iniziative di cooperazione, nonché i compensi derivanti dagli incarichi attribuiti all'Agenzia per l'esecuzione di programmi e progetti da parte della Commissione europea e da altri organismi internazionali.

Più in particolare, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato dalle risorse finanziarie già stanziare a carico del bilancio dello Stato e nei limiti previsti dalla legge finanziaria per le spese di funzionamento dell'attuale Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'unità previsionale di base 9.1.1.0, capitoli di bilancio 2160-2161-2162-2164-2165-2166-2168-2169 e 2170.

Inoltre, come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), i decreti legislativi di attuazione della delega devono prevedere la riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture i cui compiti ed attività sono trasferiti all'Agenzia, con modalità tali da assicurare l'invarianza complessiva della spesa.

Le spese per il personale operante nell'Agenzia trovano copertura nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare per la copertura di analoga voce di spesa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui ai capitoli di bilancio 2150-2152-2153, nonché ai capitoli 2001, 2017, 2018 e 2021 destinati tra l'altro al pagamento:

- delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto/in posizione di comando/fuori ruolo inclusi i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute erariali;
- del compenso per lavoro straordinario al personale;
- delle indennità e del rimborso spese di trasporto per missioni;
- degli stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri (MAE);

- degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte;
- dell'imposta regionale sulle retribuzioni ai dipendenti di ruolo dei buoni pasto per il personale.

Inoltre, come indicato nelle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, i decreti legislativi di attuazione della delega disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché la successiva corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza del personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia.

Pertanto, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, relativi alle spese di funzionamento dell'Agenzia - spese del personale e della struttura - non costituiscono onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica in quanto trovano copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti e stabiliti, per detta componente, dalla legge finanziaria nel prevedere lo stanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto della delega)

1. Con l'obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo anche con iniziative di formazione, nonché allo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei diritti del lavoro e dei processi di rinnovamento delle politiche di governo dei territori, alla cancellazione del debito, alla lotta alla povertà, alle pandemie, alla discriminazione di genere, alla tutela dell'infanzia, alla promozione dei diritti umani, della salute, del ruolo delle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell'ambiente e del patrimonio culturale, e sia ispirata ai principi e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia, il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per gli aspetti organizzativi e per quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, della organizzazione delle relative strutture e degli interventi e delle attività di cooperazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria in materia e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nonché in confor-

mità ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, assicurano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. Dalla applicazione della presente legge e dalla adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Principi generali e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionale;

b) prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari;

c) prevedere che i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo siano utilizzati in coerenza con i principi condivisi in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-Comitato per l'assistenza allo sviluppo (OCSE-DAC);

d) prevedere che nelle attività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi;

e) attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera, definendo le priorità e le disponibilità finanziarie generali, nonché per i singoli Paesi o aree di intervento, attivando forme di concertazione con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché forme di consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di cooperazione;

f) riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali per il perseguimento delle finalità della presente legge, prevedendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo delle iniziative delle regioni, delle province autonome, delle province e dei comuni;

g) attribuire il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri;

h) prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;

i) istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli affari esteri; prevedere la corrispondente riduzione anche mediante la soppressione delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia;

l) disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

m) prevedere che nella attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui

le organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone il quadro giuridico relativamente all'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

n) mantenere le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze concernenti le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, regolamentandola nel rispetto del principio di semplificazione; prevedere che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui alla lettera *e*);

o) riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, nel disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia prevedono che:

a) l'Agenzia attua la politica di cooperazione e di solidarietà internazionale avvalendosi anche dei soggetti di cui alla lettera *m)* del comma 1, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

b) l'Agenzia, in sede di pianificazione delle strategie operative e degli interventi, assicura la coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera *e)* del comma 1 di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e finanziate dalle regioni e dagli enti locali;

c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1;

d) l'Agenzia promuove altresì iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, ivi comprese le emergenze umanitarie, in specie volte alla lotta alle pandemie;

e) l'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere n) ed o), i proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere a), c) e d) del presente comma, i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, nonché liberalità e legati;

f) le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti di cui alla lettera m) del comma 1, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

g) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera *i*), in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità dell'attuazione della politica di cooperazione e di solidarietà internazionale e del raggiungimento dei relativi risultati;

c) previsione di un comitato direttivo, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

d) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

g) deliberazione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadra-

mento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento.

5. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 4, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 2, lettera e), e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

6. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Agenzia ed è altresì determinata la quota massima dello stanziamento, a valere sul fondo di cui al comma 2, lettera e), da destinare alle spese di funzionamento.

7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

(Disposizioni attuative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini del-

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'adozione dei decreti di cui al comma 3.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le parti di sua competenza, il Governo emana, ove necessario, entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, con un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISCALCHI, MANTOVANI, MIGLIORE, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DEIANA, DE SIMONE, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GIORDANO, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, FRANCO RUSSO, SPERANDIO, SMERIGLIO, ZIPPONI

Disciplina della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

Presentata il 5 aprile 2007

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ispira al principio generalissimo che le attività di cooperazione costituiscono, per la Repubblica nel suo complesso, oggetto di un dovere internazionale di solidarietà, reso oggi più che mai attuale dall'approfondirsi dei rapporti tra i popoli e tra gli Stati e dalla crescita delle disparità nelle condizioni di vita, ripetutamente evidenziata dai rapporti delle organizzazioni internazionali.

Malgrado gli impegni presi dalla comunità internazionale, il divario tra i ricchi e

i poveri del pianeta aumenta costantemente, e centinaia di milioni di esseri umani continuano a non avere accesso a diritti fondamentali come la salute, l'istruzione, il cibo, l'acqua.

Due miliardi e ottocento milioni di persone, quasi metà della popolazione mondiale, sono costretti a sopravvivere con meno di due dollari al giorno. Questa situazione non è sempre determinata dalla povertà dei loro Paesi; negli ultimi venti anni, infatti, si è avuto un trasferimento netto di risorse finanziarie dal sud al nord

del mondo, quale effetto di meccanismi economici e commerciali iniqui, nonché del peso insostenibile del debito estero.

Questa tendenza va invertita, assicurando che il nostro Paese tenga finalmente fede agli impegni presi a livello internazionale per l'aumento e la riqualificazione dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e per la coerenza di tutte le politiche verso i Paesi impoveriti.

Secondo gli ultimi studi, in assenza di un maggiore impegno della comunità internazionale — stimato dalla Banca mondiale tra i quaranta e i sessanta miliardi di dollari aggiuntivi ogni anno fino al 2015 — gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio promossi nel 2000 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) non verranno raggiunti.

Il rischio concreto di un fallimento di portata storica per la comunità internazionale conferma la necessità e l'urgenza di dotarsi di strumenti adeguati per fare fronte alle sfide che il mondo si trova ad affrontare.

L'Italia, per motivi culturali, storici e geografici, è chiamata a ricoprire un ruolo di primo piano nei rapporti tra nord e sud del mondo, anche attraverso una moderna ed efficace politica di cooperazione allo sviluppo.

La cooperazione internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la promozione della giustizia e della pace tra i popoli, oltre ad essere un dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848.

Venti anni sono passati da quando venne approvata la legge che tuttora è il riferimento principale in materia di cooperazione allo sviluppo, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Da allora sono intercorsi importanti mutamenti sulla scena internazionale: la fine della guerra fredda e del bipolarismo, rapidi processi di integrazione commerciale, la rapida ascesa di nuove potenze economiche, ma anche lo scoppio di inediti conflitti, massicce migrazioni, disastri ambientali, nuove emergenze sociali.

Il nostro Paese deve misurarsi con tale nuova realtà, per questo è oggi necessaria

ed urgente un'ampia riforma della cooperazione allo sviluppo.

Come confermato anche dal *peer review* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'Esame-Paese dedicato all'Italia, le pesanti inadeguatezze e i gravi ritardi che caratterizzano la politica di cooperazione italiana danneggiano la sua credibilità presso gli altri Paesi e le istituzioni internazionali e deludono l'opinione pubblica italiana, che è invece molto favorevole ad aiutare i Paesi più poveri.

L'Italia non sta rispettando gli impegni presi a livello internazionale in materia di Aiuto Pubblico allo Sviluppo, in particolare al Consiglio europeo di Barcellona e alla Conferenza ONU di Monterrey sulla Finanza per lo Sviluppo, e oggi si colloca agli ultimi posti nell'elenco dei Paesi donatori.

È dunque urgente garantire un incremento netto delle risorse destinate alla cooperazione, che permetta di raggiungere progressivamente e in tempi certi l'obiettivo dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL).

Inoltre, l'Italia potrebbe contribuire all'individuazione e all'applicazione di meccanismi innovativi e addizionali per il finanziamento della cooperazione internazionale, tra cui prelievi internazionali sulle transazioni valutarie o sulle emissioni inquinanti e responsabili dell'effetto serra.

Nondimeno, una cooperazione nuova ed efficace deve fondarsi su maggiori e più profonde innovazioni qualitative, non può limitarsi ad un incremento meramente quantitativo.

La cooperazione internazionale deve contribuire all'aumento della giustizia e dell'equità nelle relazioni tra i popoli, favorire la redistribuzione internazionale delle risorse, rafforzare i sistemi di partecipazione e riequilibrare i sistemi di *governance* internazionale. Deve sostenere programmi e progetti finalizzati alla lotta alla povertà, alla prevenzione dei conflitti, alla tutela e alla rigenerazione dei beni comuni, alla protezione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.

Deve essere orientata ad uno sviluppo sostenibile, partecipato e duraturo, che parta dalle esigenze delle comunità locali.

In definitiva, la politica di cooperazione deve seguire un approccio allo sviluppo fondato sui diritti (*rights based approach*) che, secondo la definizione dell'ONU, presuppone un quadro concettuale centrato sui diritti umani e la sostenibilità socio-ambientale ed è operativamente diretto alla loro tutela e promozione.

Ne consegue che tutti i diritti (civili, culturali, economici, politici e sociali) andranno considerati come indivisibili, interdipendenti ed universali e che i principi, le norme e gli *standard* del sistema internazionale dei diritti umani andranno integrati nei piani, nelle politiche e nei processi della cooperazione.

L'approccio fondato sui diritti fa esplicito riferimento ai principi di uguaglianza, equità, non-discriminazione e attenzione ai gruppi più vulnerabili, incremento delle capacità locali, responsabilità e partecipazione.

La politica di cooperazione deve valorizzare i beneficiari, considerandoli detentori di diritti e attori dello sviluppo, rafforzandone le capacità e le conoscenze affinché essi stessi possano cambiare la propria vita, migliorare la propria comunità e scegliere il proprio destino.

Ciò comporta un elevato livello di partecipazione della società civile, delle donne, dei piccoli produttori, delle minoranze, delle popolazioni indigene e degli altri soggetti dei Paesi *partner*.

La cooperazione deve rappresentare uno dei principi cardine della politica internazionale dell'Italia, per questo deve essere coerente e permeare altri ambiti quali l'immigrazione, l'ambiente, la sicurezza, i trasferimenti tecnologici, la presenza nelle istituzioni internazionali.

La cooperazione deve caratterizzare le strategie promosse in ambito commerciale, sia in sede di Organizzazione mondiale del commercio sia a livello regionale e bilaterale, deve ispirare le scelte in ambito finanziario e nelle banche multilaterali di sviluppo, nonché gli interventi a sostegno delle nostre imprese, in particolare tramite la SACE Spa.

In particolare, è necessario che l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo sia sempre « slega-

to », vale a dire che le risorse destinate alla cooperazione internazionale non devono essere utilizzate per promuovere interessi strategici, economici o geopolitici del nostro Paese, né per favorire l'*export* o finanziare le imprese italiane.

Le politiche di cooperazione dovranno, inoltre, essere nettamente distinte dagli interventi militari. L'impiego delle Forze armate non può mai coincidere con l'intervento umanitario o di cooperazione, che deve essere condotto con personale civile, a garanzia della sua neutralità e indipendenza.

Occorre anche fare una chiara distinzione tra la cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza che seguono modalità proprie, pur in piena coerenza con la prima.

La politica di cooperazione e di solidarietà internazionale dell'Italia deve guardare all'Europa, così da contribuire a una politica comune e coerente dell'Unione europea verso il resto del mondo. L'Unione europea è, nel suo insieme, l'attore di maggior peso nell'aiuto allo sviluppo e deve poter contare sull'impegno di tutti i Paesi membri a migliorare e a integrare progressivamente le politiche di cooperazione nazionali, così da perseguire una vera « *partnership* globale per lo sviluppo ».

È dunque urgente rilanciare, sulla scena europea ed internazionale, il ruolo dell'Italia, come attore responsabile e consapevole, che opera in favore della pace, della stabilità, della giustizia, della democrazia, dei diritti umani, del commercio equo e della tutela delle risorse storiche, culturali e ambientali.

Al fine di rendere efficace ed efficiente la politica di cooperazione, occorre assicurare la gestione unitaria dei fondi, in discontinuità rispetto alla prassi corrente caratterizzata dal moltiplicarsi di centri decisionali e di procedure, con conseguenti difficoltà gestionali e di controllo. Il fondo unico, previsto dalla presente proposta di legge, comprenderà, tra gli altri, i contributi che l'Italia versa ad istituzioni internazionali, quali la Banca mondiale e le altre banche multilaterali di sviluppo. In esso confluiranno anche eventuali risorse

aggiuntive reperite attraverso strumenti innovativi, quali una tassa sulle transazioni valutarie; questi contributi dovranno in ogni caso essere considerati addizionali rispetto all'impegno, già assunto dal nostro Paese, di destinare lo 0,7 per cento del PIL per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.

Analoga distinzione va assicurata per le risorse derivanti dalle misure adottate dall'Italia per la cancellazione o la riduzione del debito estero dei Paesi del sud del mondo, a partire da quanto previsto dalla legge 25 luglio 2000, n. 209; la cancellazione del debito, infatti, si aggiunge e non sostituisce la cooperazione internazionale.

Una cooperazione efficace ed efficiente presuppone strumenti di controllo, verifica e trasparenza economica e gestionale. La riforma che viene proposta fa tesoro dell'esperienza accumulata nel corso degli ultimi anni e si basa sulle buone pratiche ormai consolidate a livello internazionale, che prevedono il controllo ed il monitoraggio di ogni fase e aspetto delle attività di cooperazione, sia tramite le istituzioni sia garantendo la partecipazione diretta dei beneficiari e dei soggetti che realizzano le attività di cooperazione.

La cooperazione allo sviluppo non deve produrre nuove forme di dipendenza: ogni intervento deve quindi promuovere le capacità e le risorse umane locali, garantendo che le popolazioni destinatarie siano messe in condizione di partecipare in maniera consapevole, responsabile e trasparente.

Per questo sarà necessario promuovere un autentico sodalizio con i Paesi destinatari e le loro popolazioni e comunità locali, secondo una logica di uguale dignità e di pari partecipazione alle decisioni e alle politiche.

Per rilanciare la cooperazione e dare nuovo impulso alle relazioni tra popoli e Paesi, è opportuno valorizzare le nuove forze e i nuovi soggetti che sono emersi nello scenario globale, dall'associazionismo al volontariato, dalle amministrazioni locali ai grandi movimenti di solidarietà e critica alle politiche neoliberiste, nati e consolidati nei *forum* sociali mondiali e regionali. Proprio per permettere alla molteplicità di sog-

getti, che oggi fanno cooperazione, di poter accedere ai programmi di finanziamento per la cooperazione e la solidarietà internazionale, il meccanismo attuale dell'idoneità per le organizzazioni non governative verrà sostituito con un criterio di ammissibilità dei programmi, come avviene nelle istituzioni dell'Unione europea.

Trova spazio, in questo quadro, l'attribuzione alle regioni e agli enti locali del potere di iniziativa e di attuazione nel campo della cooperazione decentrata, nel rispetto, delle finalità e degli indirizzi generali, approvati dal Parlamento e dal Governo. Tale conformità sarà valutata da un'apposita Commissione paritetica che assicurerà il coordinamento e la coerenza degli interventi di cooperazione decentrata.

La collaborazione tra tutti i soggetti interessati in Italia dovrà andare di pari passo con il coinvolgimento delle popolazioni dei Paesi *partner*; pertanto, oltre a quello della società civile locale, andrà rafforzato il ruolo dei migranti, vero e proprio cordone ombelicale fra la nostra società e quelle dei Paesi di provenienza. Inoltre dovranno essere valorizzate forme innovative di finanziamento e di relazione tra comunità, quali il microcredito e il commercio equo e solidale.

Il riordino delle politiche di cooperazione e di solidarietà internazionale presuppone una guida politica unitaria e di peso adeguato, che sappia assicurare la coerenza tra le varie politiche e azioni di cooperazione. Questa funzione può essere assolta da un Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

Compito del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sarà quello di programmare e coordinare le attività di cooperazione internazionale che verranno attuate da un ente apposito: l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, nella cui direzione e gestione si ricomporranno differenti e molteplici componenti, sia quelle provenienti dall'amministrazione pubblica dello Stato e delle autonomie territoriali, sia quelle di diretta espressione della società civile.

In ultimo, la presente proposta di legge si propone di realizzare un migliore coordinamento tra le politiche di cooperazione internazionale e quelle legate all'emergenza umanitaria. Pur essendo necessario mantenere la differenziazione tra le due diverse tipologie, occorre assicurare il collegamento e l'armonizzazione tra gli interventi di emergenza, in caso di crisi o catastrofe umanitaria e ambientale, e gli interventi di più lungo periodo, nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'aiuto allo sviluppo.

La presente proposta di legge si basa sui punti fondamentali di seguito indicati.

Per esigenze di buona amministrazione, si è ritenuto opportuno distinguere tre momenti fondamentali: l'indicazione delle linee politiche di fondo, con l'identificazione dei Paesi e dei settori prioritari; la programmazione e l'attuazione degli interventi; il controllo e la valutazione del loro impatto.

La presente proposta di legge consta di sei capi e di trentacinque articoli.

Il capo I, denominato « Principi fondamentali e norme generali » ripropone, all'articolo 1, le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo. Quindi, all'articolo 2, si sofferma su quelli che devono essere gli ambiti, rigorosamente definiti, della politica di cooperazione, da non confondere con quelli di altre politiche, per le quali il nostro ordinamento giuridico predispone strumenti specifici. L'articolo 3 configura il quadro direttivo della politica di cooperazione, delineando una « triangolazione » fra Governo, Parlamento ed un ente di nuova istituzione: l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, dotato dei mezzi e delle professionalità necessari a gestire gli interventi. In particolare stabilisce che alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, il quale sottopone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica. Detto Piano è aggiornato ogni anno e viene sottoposto all'approvazione del Parlamento. L'articolo

4 prevede la definizione dei Piani-Paese. L'articolo 5 definisce le attività di monitoraggio e di controllo, fondamentali per garantire la piena trasparenza di tutte le operazioni. Gli articoli 6 e 7 sono dedicati, rispettivamente, ai soggetti beneficiari e agli esecutori dei progetti di cooperazione, mentre gli articoli 8 e 9 disegnano, rispettivamente, l'oggetto e le modalità della politica di cooperazione.

Sull'importanza di queste ultime, in particolare, non si insisterà mai abbastanza, dato il valore strategico che assumono i Piani-Paese, nei quali inserire organicamente gli interventi. Il capo I si chiude con l'articolo 10, dedicato al necessario coordinamento tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza.

Il capo II è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (articoli 11-19), mentre il capo III (articoli 20-23) disciplina il finanziamento degli interventi, mediante un fondo unico, nel quale sono destinati a confluire gli stanziamenti finora distribuiti in vari capitoli e tabelle del bilancio statale.

Il necessario concorso della società civile alla progettazione e all'attuazione degli interventi è oggetto del successivo capo IV (articoli 24-26), che è dedicato agli enti senza fini di lucro e allo *status* dei cooperatori.

Il capo V (articoli 27-31) si sofferma, poi, su taluni fenomeni che presentano grandi potenzialità: la cooperazione decentrata, la partecipazione degli immigrati, il microcredito, il sostegno e l'adozione a distanza, il commercio equo e solidale.

Quest'ultimo, in particolare, si presenta come elemento di costruzione di nuovi rapporti economici tra nord e sud del mondo, in quanto instaura relazioni di lunga durata tra i consumatori dei Paesi sviluppati e i gruppi di produttori dei Paesi del sud con l'obiettivo di sostenerne i processi di autosviluppo.

La proposta di legge si conclude con un capo VI (articoli 32-35), che contiene alcune disposizioni transitorie, destinate a garantire il necessario avvio dei nuovi meccanismi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI
E NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione e alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la tutela della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, con attenzione specifica alle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, la valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e la partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei Piani di Azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

ART. 2

(Ambito di applicazione).

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti

della prosecuzione o della continuazione di programmi in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia, quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

ART. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo).

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, deve contenere:

a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i Piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei Piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 27;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il

compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 27. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 13, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dalle altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto all'approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali ed i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 27, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

ART. 4.

(Definizione dei Piani-Paese).

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione, l'ACS redige un Piano-Paese. I Piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations Development Program* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno e sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

ART. 5.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo).

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sia sul bilancio complessivo del-

l'ACS, sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Della eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato ed ogni informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività, sia operative sia amministrative, è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 12, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 15.

ART. 6.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo).

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e di promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono attuarsi, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che ab-

biano come dirette destinatarie le popolazioni civili e che siano discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

ART. 7.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo).

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità com-

petenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che fossero a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti residenti nei Paesi *partner*, individuati ai sensi dell'articolo 6.

ART. 8.

(Oggetto dell'attività di cooperazione).

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità e interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e di rappresentanti della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale, anche in Italia, di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 28;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno dello sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate

ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 30;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere

livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

ART. 9.

(Modalità delle attività di cooperazione).

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il Piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con la società civile organizzata locale e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione predetti devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione ed ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità

locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 25, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 25, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità previste per la loro approvazione.

ART. 10.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza).

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali,

umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che generi situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

CAPO II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

ART. 11.

(Compiti dell'ACS).

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i Piani-Paese di cui agli articoli 4 e 9 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 18, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e dei Piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

ART. 12.

(Direttore generale).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

ART. 13.

(Statuto e regolamenti dell'ACS).

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione da parte del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

ART. 14.

(Comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 13. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenti la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i Piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito ad ogni questione che il direttore generale ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

ART. 15.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Presso l'ACS è istituito il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1.

ART. 16.

(Organizzazione dell'ACS).

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridica amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi dell'APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi ed i progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla car-

riera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, documentazione e banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

ART. 17.

(Personale dell'ACS).

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale, di cui all'articolo 16, comma 4, e le organizzazioni sindacali, a livello inter-categoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

ART. 18.

(Unità locali di cooperazione).

1. L'ACS, sulla base delle direttive e delle indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC), con sede propria nei Paesi *partner*.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e

locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei Piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, valutazione e coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei Piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

ART. 19.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Tali procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate ai sensi del comma

1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

CAPO III

FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 20.

(Autonomia finanziaria dell'ACS).

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico di cui all'articolo 21.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 15, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), ed eliminare a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione di cui al primo periodo alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 21.

(Fondo unico).

1. Il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, di seguito denominato « Fondo unico », è costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni ed altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 22;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle

iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. L'importo dei predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di destinare, entro il 2010 almeno lo 0,51 per cento ed entro il 2015 almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia, alla cooperazione internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al Fondo unico sono iscritti in apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato, per essere trasferiti entro trenta giorni al Fondo unico.

4. Le risorse previste per la cancellazione e la conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con quelle della cancellazione e della conversione del debito. In ogni caso, i fondi destinati alla cancellazione e alla conversione del debito sono iscritti in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da quelle destinate alla cancellazione e alla conversione del debito.

ART. 22.

(Servizio di tesoreria).

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarino di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto sia basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra nord e sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare, tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito, il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o controllate in Paesi considerati « paradisi fiscali » dall'OCSE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

ART. 23.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF).

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24, una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme

necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E STATUS DEI COOPERANTI

ART. 24.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo).

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statuari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statuari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che abbiano i requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio com-

pete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente comma sono dettate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 25.

*(Consulta per la cooperazione
allo sviluppo).*

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Consulta ».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, le quali ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne facciano richiesta. In tale caso, il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo presenta la proposta di regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvata, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, inclusi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei Piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.

11. L'ACS è tenuta ad esaminare le osservazioni, i pareri, le indicazioni e i suggerimenti di cui ai commi 9 e 10 ed a pronunciarsi in merito entro due mesi dalla loro presentazione.

ART. 26.

(*Status dei cooperanti*).

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani in possesso delle conoscenze

tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, che stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, prescindendo da fini di lucro e ispirati ai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.

2. Sono comprese tra le attività di cooperazione quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la « Carta dei diritti e dei doveri del cooperante », che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

ART. 27.

(Cooperazione decentrata).

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto od in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle finalità di cui all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque

nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la commissione paritetica per la cooperazione decentrata deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possano comportare una diminuzione della efficienza ed efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei Piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.

ART. 28.

(Commercio equo e solidale).

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto

forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.

2. I soggetti di cui all'articolo 24 che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

ART. 29.

(Partecipazione dei migranti alla cooperazione e alla solidarietà internazionale).

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 ed alle normative regionali di settore.

ART. 30.

(Attività di microcredito).

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

ART. 31.

(Sostegno e adozione a distanza).

1. Ai fini della presente legge, per sostegno e adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei minori stessi nei Paesi d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione affettiva tra i soggetti interessati.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importa-

zione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32.

(Personale dell'ACS).

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, previa loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di

concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

ART. 33.

(Indirizzi programmatici).

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

ART. 34.

(Finanziamento del Fondo unico).

1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.

ART. 35.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle rappresentanze diplomatiche).

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà inter-

nazionale è istituito l'Ufficio di coordinamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner*, le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. L'Ufficio di coordinamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo provvede ogni anno a presentare al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del citato comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1398

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTONE, DEL ROIO, RUSSO SPENA,
GAGLIARDI, SODANO, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA,
BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE,
CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DI LELLO FINUOLI,
EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, GAGGIO GIULIANI, GRASSI,
LIOTTA, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, VANO e
ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2007

—————

**Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle
politiche di solidarietà internazionale**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Malgrado gli impegni presi dalla comunità internazionale, il divario tra i ricchi e i poveri del pianeta aumenta costantemente, e centinaia di milioni di esseri umani continuano a non avere accesso ad alcuni loro diritti fondamentali, quali sanità, istruzione di base o accesso all'acqua e al cibo.

Oltre un miliardo di donne ed uomini deve sopravvivere con meno di un dollaro al giorno.

Nonostante l'aiuto pubblico allo sviluppo dai Paesi del Nord a quelli del Sud del mondo, si è avuto negli anni un trasferimento netto negativo di risorse finanziarie da Sud a Nord, effetto di meccanismi e flussi di natura finanziaria, economica e commerciale, nonché del peso insostenibile del debito estero.

Questa tendenza va invertita, assicurando che il nostro Paese tenga finalmente fede agli impegni presi a livello internazionale per un aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per la sua riqualificazione e per l'armonizzazione delle sue politiche verso i Paesi impoveriti.

Secondo gli ultimi studi, in assenza di un maggiore impegno della comunità internazionale, impegno addizionale che la Banca mondiale stima tra i 40 ai 60 miliardi di dollari aggiuntivi ogni anno fino al 2015, gli obiettivi di sviluppo del millennio promossi nel 2000 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite non verranno raggiunti.

Questi esempi, e il rischio concreto di un fallimento di portata storica per la comunità internazionale, testimoniano la necessità e l'urgenza di dotarsi degli strumenti adeguati per fare fronte alle sfide che il mondo si trova ad affrontare. L'Italia, per motivi culturali, storici e geografici, è chiamata a rico-

prire in questo ambito - e nella cooperazione internazionale in generale - un ruolo di primo piano.

La cooperazione internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la promozione della giustizia e della pace tra i popoli, e, per un Paese economicamente avanzato quale l'Italia, un elementare dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848.

Il ruolo del nostro Paese sulla scena internazionale verrebbe inoltre rafforzato da una politica di cooperazione allo sviluppo congrua, efficace e coerente che dia priorità alla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alla solidarietà verso i più deboli.

Venti anni sono passati da quando venne approvata la legge che finora è il riferimento principale in materia di cooperazione allo sviluppo, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Da allora sono intercorsi importanti e rapidi mutamenti sulla scena internazionale, dalla fine della guerra fredda allo sviluppo di nuovi processi di integrazione commerciale, economica e finanziaria, dall'ascesa rapida di nuove potenze economiche regionali e macroregionali, all'emergere di nuove problematiche ambientali, sociali e in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.

La cooperazione allo sviluppo e l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) devono misurarsi con nuove realtà quali l'emergenza umanitaria, il mancato rispetto dei diritti umani, le migrazioni, i disastri ambientali.

Per tutti questi motivi, si rivela oggi necessaria ed urgente un'ampia riforma della cooperazione allo sviluppo.

Come confermato dai giudizi riportati dal «peer review» o «giudizio dei pari» del-

l'OCSE nell'esame-Paese che analizza lo stato della cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la credibilità stessa del Paese verso i Paesi *partner* e l'opinione pubblica ha fortemente risentito di queste inadeguatezze e ritardi.

L'Italia non è stata in grado fino ad oggi di rispettare gli impegni presi a livello internazionale per un aumento dei fondi da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo, tra i quali gli obiettivi di Barcellona a livello di Unione europea e quelli del *Monterrey Consensus*, sottoscritto nel corso della conferenza dell'ONU su finanza per lo sviluppo, tenutasi in Messico nel 2002. L'Italia è agli ultimi posti nell'elenco dei Paesi donatori, ben lontana dall'obiettivo di destinare alla cooperazione internazionale lo 0,7 per cento del proprio PIL.

È quindi necessario armonizzare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo con un incremento, chiaro anche se modulato, che permetta di raggiungere progressivamente e in tempi certi l'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL.

Inoltre, l'Italia è chiamata a fare la propria parte a livello internazionale sostenendo meccanismi innovativi e addizionali per il finanziamento della cooperazione e della solidarietà internazionale. Tra questi la possibilità di applicare delle misure di tassazione internazionale sulle transazioni valutarie e sulle emissioni inquinanti e dei gas responsabili dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici.

Una cooperazione nuova ed efficiente non può limitarsi all'aspetto meramente quantitativo. Le maggiori e più profonde innovazioni alla politica di cooperazione allo sviluppo devono avvenire sul piano qualitativo.

Prima condizione affinché ciò avvenga è l'adozione di un approccio olistico alla cooperazione e alla solidarietà internazionale, che consideri tutti i fattori necessari per raggiungere uno sviluppo equo e sostenibile su scala globale.

La cooperazione internazionale deve contribuire a costruire maggiore giustizia ed equità nelle relazioni tra i popoli, alla redistribuzione internazionale delle risorse, al rafforzamento di sistemi di partecipazione e al riequilibrio dei sistemi di *governance* internazionale. Deve sostenere programmi e progetti rivolti alla tutela e alla rigenerazione dei beni comuni, alla lotta alla povertà, alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla prevenzione dei conflitti. Deve essere orientata ad uno sviluppo ecosostenibile, partecipato e duraturo che parta dalle esigenze e dalle necessità delle donne, degli uomini e delle comunità locali.

In breve, le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere basate sui diritti. Come stabilito dalle Nazioni Unite, un approccio allo sviluppo fondato sui diritti (*rights-based approach*) presuppone un quadro concettuale fondato sui diritti umani e la sostenibilità socio-ambientale e operativamente diretto alla loro tutela e promozione.

Ne consegue che le norme, gli *standard* e i principi del sistema internazionale dei diritti umani andranno integrati nei piani, nelle politiche e nei processi della cooperazione e che tutti i diritti (civili, culturali, economici, politici e sociali) andranno considerati indivisibili, interdipendenti ed universali.

L'approccio fondato sui diritti deve includere un esplicito riferimento ai diritti umani e ai principi di uguaglianza, equità, non-discriminazione e attenzione ai gruppi più vulnerabili, responsabilità, incremento delle capacità locali e partecipazione.

La politica di cooperazione deve inoltre essere svolta in modo efficiente, tenendo presenti le sue finalità specifiche ed esclusive. Ciò vale anche nei confronti delle politiche di aiuto umanitario d'emergenza, le quali vanno distinte da quelle di cooperazione allo sviluppo, pur se in un quadro coerente in materia di politica estera.

Le politiche di cooperazione devono concentrarsi sui beneficiari, considerandoli de-

tentori di diritti e attori dello sviluppo, rafforzando le capacità, le conoscenze e le opportunità di accesso necessarie affinché essi stessi possano cambiare la propria vita, migliorare le loro stesse comunità e modificare i loro destini.

Ciò comporta un elevato livello di partecipazione attiva, libera e significativa delle comunità, della società civile, delle minorità, delle popolazioni indigene, delle donne e degli altri soggetti dei Paesi *partner*.

La cooperazione deve rappresentare uno dei principi cardine della politica internazionale del Paese. Deve essere fondata sulla coerenza, ed ispirare altri settori di attività quali l'immigrazione, l'ambiente, la sicurezza, i trasferimenti tecnologici.

Le politiche di cooperazione e solidarietà internazionale del nostro Paese dovranno permeare e caratterizzare le strategie promosse e sostenute in ambito commerciale, tanto nell'Organizzazione mondiale del commercio quanto sul piano regionale e bilaterale, in ambito finanziario, nel sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese, in particolare tramite la SACE, e nelle attività delle istituzioni internazionali e delle banche multilaterali di sviluppo.

L'aiuto pubblico allo sviluppo dovrà essere slegato. Ciò significa che le risorse destinate alla cooperazione internazionale non dovranno essere utilizzate per promuovere interessi funzionali alle esigenze di politica estera italiana o per motivi strategici, economici o geopolitici, come strumento di promozione dell'*export* italiano o di sostegno alle imprese.

Le politiche di cooperazione dovranno poi essere nettamente distinte dagli interventi militari. L'impiego delle Forze armate non può mai essere identificato con l'intervento umanitario o di cooperazione, che deve essere condotto con forze civili, anche per non riproporre vecchie politiche di potenza e di intervento unilaterale, che non aiutano la causa della pace né quella dello sviluppo.

La politica di cooperazione e di solidarietà internazionale del Paese deve guardare all'Europa, alla costruzione di un impegno coerente dell'Unione europea verso il resto del mondo. L'Unione europea è nel suo insieme l'attore di maggior peso in materia di cooperazione internazionale. Per essere efficace ed efficiente l'Unione europea deve poter contare sull'impegno dei Paesi membri a migliorare le proprie politiche di cooperazione allo sviluppo, e lavorare per una progressiva integrazione di queste politiche in una dimensione globale, quella di una «*partnership* globale per lo sviluppo».

È pertanto necessario rilanciare sulla scena europea ed internazionale il ruolo dell'Italia, come attore responsabile e consapevole, per favorire la pace, la stabilità, la giustizia, la democrazia, i diritti umani, il commercio equo, la cooperazione, l'economia ambientale sostenibile, la tutela delle risorse storiche, culturali, ambientali.

Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche di cooperazione internazionale, andrà garantita la gestione unitaria dei fondi, in discontinuità rispetto alla prassi corrente, caratterizzata dalla molteplicità dei centri decisionali e delle procedure di spesa, con conseguenti difficoltà gestionali e di controllo. Il Fondo unico previsto dal presente disegno di legge comprenderebbe i contributi che l'Italia versa ad istituzioni internazionali quali la Banca mondiale e le altre banche multilaterali di sviluppo. Ad esso verrebbero anche associate le risorse aggiuntive eventualmente generate o reperite attraverso strumenti innovativi per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, sulle quali è in corso un importante dibattito a livello internazionale, a partire da un'eventuale tassa sulle transazioni in valuta del tipo *Tobin Tax*. Queste dovranno in ogni caso essere considerate come addizionali rispetto agli impegni già presi dal Paese sul piano internazionale, e in particolare rispetto all'impegno per lo stanziamento dello 0,7 per

cento del PIL per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Analogamente, le risorse e le politiche di cooperazione dovranno essere coerenti con le misure intraprese dall'Italia per la cancellazione o riduzione del debito estero dei Paesi del Sud del mondo, a partire da quanto previsto dalla legge 25 luglio 2000, n. 209. La contabilità relativa alla cancellazione del debito dovrà in ogni caso essere separata, in quanto la cancellazione e/o riduzione del debito non può venire assimilata a interventi di cooperazione internazionale.

Come detto in precedenza, una cooperazione efficace ed efficiente presuppone strumenti di controllo, verifica e trasparenza economica e gestionale. La riforma che viene proposta fa tesoro dell'esperienza accumulata nel corso degli ultimi anni e si basa sulle buone pratiche ormai consolidate a livello internazionale, che prevedono il controllo ed il monitoraggio di ogni fase e aspetto delle attività di cooperazione internazionale, sia tramite il Parlamento, sia garantendo la più ampia trasparenza e la partecipazione diretta degli stessi soggetti che realizzano le attività di cooperazione e di quelli destinatari nei Paesi *partner*.

La cooperazione allo sviluppo non deve produrre nuove forme di dipendenza: ogni intervento deve quindi in primo luogo promuovere le capacità e le risorse umane locali, garantendo che le popolazioni destinatarie degli interventi siano messe in condizione di partecipare consapevolmente, ed in maniera responsabile e trasparente.

Per questo sarà necessario ripensare gli stessi meccanismi fondanti della cooperazione, promuovendo pratiche di partenariato con i Paesi destinatari degli aiuti e le loro popolazioni e comunità locali, secondo una logica di pari dignità e di partecipazione alle decisioni ed alle politiche in materia di cooperazione.

Per rilanciare la cooperazione, e dare nuovo impulso alle relazioni tra popoli e Stati, sarà necessario poi valorizzare quelle

nuove forze e quei nuovi soggetti che sono andati via via emergendo nello scenario globale, dall'associazionismo, al volontariato, alle amministrazioni ed enti locali, ai grandi movimenti di solidarietà e critica alle politiche neoliberiste, nati e consolidati nei *Forum* sociali mondiali e regionali. Proprio per permettere alla molteplicità di soggetti che oggi fanno cooperazione di poter accedere ai programmi di finanziamento, il meccanismo attuale dell'idoneità per le organizzazioni non governative (ONG) verrà sostituito con un criterio di ammissibilità dei programmi, come avviene nelle istituzioni dell'Unione europea.

La cooperazione costituisce una delle basi fondamentali della politica estera del nostro Paese nei confronti dei Paesi «delle periferie del Pianeta», ispirata al fondamentale principio pacifista ed internazionalista di cui all'articolo 11 della nostra Costituzione. Trova spazio, in questo quadro, l'attribuzione a regioni ed enti locali di poteri di iniziativa e di attuazione nel campo della cooperazione decentrata, da condurre nel rispetto delle finalità della legge e degli indirizzi generali di politica estera approvati dal Parlamento e dal Governo. Tale conformità verrebbe garantita da un'apposita commissione paritetica destinata a garantire una gestione per quanto possibile coordinata e concordata degli interventi.

Come detto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati in Italia dovrà andare di pari passo con la collaborazione attiva da parte delle popolazioni dei Paesi *partner*. Oltre alle organizzazioni della società civile dei Paesi destinatari degli aiuti, andrà rafforzato il ruolo dei migranti, vero e proprio cordone ombelicale fra la nostra società e quelle dei Paesi di provenienza, nonché di forme innovative di finanziamento e relazioni tra comunità quali il microcredito o il commercio equo e solidale.

Il riordino delle politiche di cooperazione e solidarietà internazionale presuppone una guida politica unitaria e di rilevanza ade-

guata, che sappia assicurare la coerenza tra le varie politiche e azioni di cooperazione. Questa funzione può essere assolta da un Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

Compito del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sarà quello di programmare e coordinare le attività di cooperazione internazionale che verrebbero poi attuate da un ente apposito, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, nella cui direzione e gestione possano armonicamente ricomporsi le differenti e molteplici componenti, sia quelle provenienti dall'amministrazione pubblica dello Stato e delle autonomie territoriali, sia quelle di diretta espressione della società civile.

In ultimo, il presente disegno di legge mira a realizzare un migliore coordinamento, pur mantenendo le specificità di ogni ambito, tra le politiche di cooperazione internazionale e quelle legate all'intervento in caso di emergenza umanitaria. Se da una parte è necessario mantenere l'indipendenza e la differenziazione tra i diversi tipi di intervento, dall'altra devono comunque essere considerati i legami tra gli interventi di emergenza in caso di crisi (o catastrofe umanitaria o ambientale) e le politiche di più lungo periodo legate alla cooperazione internazionale e all'aiuto allo sviluppo.

Il presente disegno di legge si basa sui punti fondamentali di seguito indicati.

Per elementari esigenze di buona amministrazione, si è ritenuto opportuno distinguere tre momenti fondamentali: l'indicazione delle linee politiche di fondo, con l'identificazione dei Paesi e dei settori prioritari; la programmazione ed attuazione degli interventi ed il controllo degli effetti degli interventi.

Il presente disegno di legge consta di sei capi e di 35 articoli.

Il capo I, denominato «Principi fondamentali e norme generali» ripropone, all'articolo 1, le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo. Quindi, all'articolo 2, il dise-

gno di legge si sofferma su quelli che devono essere e rimanere gli ambiti, rigorosamente definiti, della cooperazione, da non confondere con quelli di altre politiche, per il quale il nostro ordinamento giuridico predispose strumenti specifici. In questo senso, l'articolo 3 configura il quadro direttivo della politica di cooperazione, delineando una «triangolazione» fra Governo, Parlamento ed un ente di nuova istituzione, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, dotato dei mezzi e delle professionalità necessari a gestire gli interventi. In particolare l'articolo 3 stabilisce che alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, il quale propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica. Detto Piano viene aggiornato ogni anno e viene sottoposto all'approvazione da parte del Parlamento. L'articolo 4 prevede la definizione dei piani-Paese. L'articolo 5 definisce le attività di monitoraggio e controllo sulle attività della cooperazione internazionale, fondamentali per garantire la piena trasparenza di tutte le operazioni. Gli articoli 6 e 7 sono dedicati, rispettivamente, ai soggetti beneficiari e agli esecutori dei progetti di cooperazione, mentre gli articoli 8 e 9 disegnano, rispettivamente, l'oggetto e le modalità attuative della politica di cooperazione. Sull'importanza di queste ultime, in particolare, non si insisterà mai abbastanza, dato il valore strategico che assumono i piani-Paese, nei quali inserire organicamente gli interventi. Una scommessa che finora gli organismi preposti alle attività di cooperazione sono riusciti a vincere troppo raramente. Il capo I si chiude con l'articolo 10, dedicato al necessario coordinamento tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza.

Il capo II è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (articoli 11-19), mentre il

capo III (articoli 20-23) disciplina il finanziamento degli interventi, mediante un Fondo unico nel quale sono destinati a confluire gli stanziamenti finora sparsi in vari capitoli e tabelle del bilancio statale.

Il necessario concorso della società civile alla progettazione e attuazione degli interventi è oggetto del successivo capo IV (articoli 24, 25 e 26), che è dedicato alle entità senza fini di lucro che operano nel settore e allo *status* dei cooperanti.

Il capo V (articoli 27-31) si sofferma, poi, su taluni fenomeni che presentano grandi potenzialità: la cooperazione decentrata, la partecipazione dei migranti provenienti dalle periferie del mondo, il microcredito, il sostegno

e l'adozione a distanza, il commercio equo e solidale. Quest'ultimo, in particolare, si presenta come elemento di costruzione di nuovi rapporti tra Paesi del Nord e Sud del mondo o, meglio, tra centri e periferie del sistema economico mondiale, in quanto relazione di lunga durata tra organizzazioni senza fini di lucro dei Paesi sviluppati e gruppi di produttori dei Paesi *partner* con l'obiettivo di sostenere i processi di autosviluppo di queste realtà produttive.

Il presente disegno di legge si conclude con un capo VI (articoli 32-35), che contiene alcune disposizioni transitorie, destinate a garantire il necessario avvio dei nuovi meccanismi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÍPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana ed alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emargina-

zione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo

sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai sensi del comma 3. Le attività di

cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti della prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addeite al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione fi-

nanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 27;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

di cui al comma 4, che non potrà essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 27. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 13, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali ed i criteri ai quali dovranno

attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, e presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 27, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 4.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development program (UNDP)*, nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

Art. 5.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle

norme sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che eserciterà i suoi controlli sia sul bilancio complessivo dell'ACS, sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo fosse richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che eserciterà i controlli di qualità sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo fosse richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni competenti.

3. Della eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato ed ogni informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività sia operative che amministrative, è fatta menzione nei contratti e convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 12, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 15.

Art. 6.

(*Soggetti beneficiari
della cooperazione allo sviluppo*)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che abbiano come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che siano discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 7.

(*Organismi esecutori
di progetti di cooperazione allo sviluppo*)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso deve essere attribuito alle

iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che fossero a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a

svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 28;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 30;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 9.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione predetti devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione ed ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 25, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 25, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità previste per la loro approvazione.

Art. 10.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che generi situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le atti-

vità di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

CAPO II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

Art. 11.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 9 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 18, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e dei piani-

Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

Art. 12.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 13.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 13. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera il regolamento dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenti la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito ad ogni questione che il direttore generale ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 15.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 16.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturato in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi ed i progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e banca dati,

nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 17.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 18.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla defini-

zione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 19.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

CAPO III

FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 20.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico di cui all'articolo 21.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 15, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), ed a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 21.

(Fondo unico)

1. Il Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, destinato all'attuazione delle inizia-

tive previste dalla presente legge, di seguito denominato «Fondo unico», è costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni ed altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 24;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni,

al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. L'importo dei predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di destinare, entro il 2010 almeno lo 0,51 per cento ed entro il 2015 almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia, alla cooperazione internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al Fondo unico sono iscritti in apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale, per essere trasferiti entro trenta giorni al Fondo unico.

4. Le risorse previste per la cancellazione e conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con quelle della cancellazione e conversione del debito. In ogni caso, i fondi destinati alla cancellazione e conversione del debito sono iscritti in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da quelle destinate alla cancellazione e conversione del debito.

Art. 22.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito

scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarino di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto sia basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara dovrà considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o controllate in Paesi considerati «paradisi fiscali» dall'O-SCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara dovrà altresì considerare l'adozione da parte dell'Istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 23.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E STATUS DEI COOPERANTI

Art. 24.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che abbiano requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al

presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, le quali ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne facciano richiesta. In questo caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre

mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata, per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

9. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

10. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

11. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.

12. L'ACS è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11, ed a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 26.

(Status dei cooperanti)

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la «Carta dei diritti e dei doveri del cooperante» che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 27.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena

autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica per la cooperazione decentrata deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che pos-

sano comportare una diminuzione della efficienza ed efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 28.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e soli-

dale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 29.

(Partecipazione dei migranti alla cooperazione e alla solidarietà iriternazionale)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 ed alle normative regionali di settore.

Art. 30.

(Attività di microcredito)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle

popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi

partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 31.

(Sostegno e adozione a distanza)

1. Ai fini della presente legge, per sostegno e adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione nei Paesi d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione affettiva tra i soggetti interessati.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 33.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 34.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.

Art. 35.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta ed in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner*, le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. L'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 88

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Riforma della disciplina della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cambiamenti del quadro delle relazioni internazionali, le crisi del Vicino Oriente e il crescente impegno del nostro Paese, nell'ambito degli accordi europei, per il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento della pace e di sviluppo economico e sociale nei Paesi meno favoriti, ripropongono con forza la necessità di una profonda revisione della legge che attualmente regola l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); non è, infatti, possibile per un Paese come l'Italia — grande potenza industriale e animatrice dei più importanti consessi internazionali — non fare della cooperazione con i Paesi meno favoriti un impegno e un'opportunità.

All'indubbio ruolo strategico rivestito dalle attività di cooperazione nell'ambito della politica estera dell'Italia deve, infatti, corrispondere uno strumento normativo in grado di consentire una interpretazione efficace ed efficiente di tale ruolo, con la

riaffermazione in primo luogo dei relativi principi etici ispiratori.

La crisi della cooperazione italiana, progressivamente aggravatasi negli ultimi anni, pur inquadrabile nella analoga crisi di ben più ampie proporzioni registrata a livello mondiale, innescata dall'attuale fase di recessione dell'economia globalizzata, ha assunto tuttavia peculiarità tali da indurre in larga parte dell'opinione pubblica serie riserve sulla opportunità di continuare a destinare ad essa fondi del bilancio statale.

Appare urgente, pertanto, da parte del Parlamento operare una vasta e articolata azione di sostegno al principio che ogni Nazione, intenzionata ad affacciarsi con forza e dignità sulla scena internazionale, non può sottrarsi all'obbligo di sostenere la promozione della pace, la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche nonché il primato della solidarietà e della giustizia in

favore delle popolazioni più deboli e meno favorite.

La legge n. 49 del 1987 che tuttora regola lo svolgimento dell'APS italiano e — più in particolare — la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, oltre ad essere parzialmente superata in quanto concepita in un quadro di riferimento politico e internazionale profondamente mutato negli ultimi anni, è stata anche in larga misura disattesa e non regolamentata con proprietà, al punto da generare aree di incertezza applicativa, prime responsabili — tra l'altro — delle deviazioni largamente evidenziate nelle sedi parlamentari.

Gli emendamenti e gli altri provvedimenti intervenuti successivamente sul testo della legge n. 49 del 1987, hanno purtroppo contribuito definitivamente a confondere l'impianto legislativo che pur regolamenta una materia delicata e importante come l'APS.

Per queste ragioni, è indispensabile che il Parlamento ponga mano a una significativa riforma dell'attuale disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, perseguendo al contempo il difficile equilibrio fra due fondamentali categorie di bisogni che inducono le società maggiormente dotate di risorse, da un lato, a trasferire parte della propria ricchezza verso le società più svantaggiate obbedendo all'imperativo morale dell'aiuto al più debole; e, dall'altro, a modulare tale spinta — fino ad azzerarla — in relazione alle proprie necessità di sicurezza interna e di mantenimento del livello di benessere raggiunto.

La proposta di legge che si presenta risponde alle necessità richiamate, peraltro con un impianto di contenuti assai innovativi, frutto anche della larga consultazione e partecipazione di rappresentanti degli operatori della cooperazione allo sviluppo, delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione internazionale senza fini di lucro, di studiosi e di esperti del settore.

Il presente testo riafferma innanzitutto i principi etici cui deve ispirarsi la cooperazione internazionale, sancendone al

contempo l'integrazione nella politica estera dell'Italia; esso pone, cioè, al centro dell'attività di solidarietà il soddisfacimento dei bisogni primari dei Paesi in via di sviluppo e in primo luogo la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare e la lotta contro la povertà e lo sfruttamento dei più deboli.

Per le risorse economiche destinate all'APS, viene altresì definito l'obiettivo tendenziale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, al fine di mantenere l'Italia in linea con i parametri convenuti internazionalmente e, più in particolare, a livello comunitario; un primo carattere chiaramente innovativo della proposta di legge risiede nella affermazione che, seppure facente parte di essa, in alcun modo la cooperazione italiana è condizionata dalla politica estera del Paese né dalle sue necessità di espansione commerciale (articolo 1).

A tale proposito, è necessario richiamare — con grande chiarezza — l'insufficienza dell'attuale impianto legislativo a sostegno degli interessi commerciali dell'Italia, che richiede un'urgente opera di revisione e di aggiornamento da parte del Parlamento, affinché la nostra imprenditoria, esclusa opportunamente dai benefici della presente proposta di legge, non si trovi tuttavia in condizioni di più accentuato disagio nella competizione internazionale.

L'indispensabile efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, poi, è supportata dalla netta separazione tra il momento di indirizzo politico e di controllo da quello proprio della fase attuativa; il primo, infatti, è demandato al Governo che — su proposta del Ministro degli affari esteri — assume annualmente la diretta responsabilità dell'ammontare degli stanziamenti e della loro ripartizione tra canali e strumenti; della scelta delle aree prioritarie e dei settori e dei temi ai quali dedicare prevalenza di interventi nonché del sostegno da dare ad azioni dettate da emergenze o da calamità naturali (articolo 4).

Inoltre, il compito di verificare, controllare e formulare indirizzi al Governo è affidato alle Commissioni affari esteri delle due Camere e ad una istituenda

Commissione parlamentare permanente di vigilanza: è dunque al Parlamento che spettano, come è logico, il compito e la responsabilità della massima valutazione degli indirizzi dati e dei risultati ottenuti annualmente dal Paese con l'APS (articolo 5).

Viene così chiaramente delineato l'insieme di poteri e di responsabilità in un delicato settore dell'attività pubblica con forte impatto internazionale: il controllo e la verifica sono, infatti, affidati al livello più alto delle nostre istituzioni (il Parlamento); l'indirizzo operativo è marcato dalle decisioni dell'Esecutivo che garantisce, in tale modo, la piena coerenza delle azioni di cooperazione internazionale con quelle più generali di politica estera e — infine — il momento attuativo è affidato ad uno specifico, nuovo organismo (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita ai sensi dell'articolo 9).

Esso, affiancato dalle competenze della Cassa depositi e prestiti Spa (articolo 20) nel settore economico-finanziario, deve garantire — insieme al puntuale rispetto degli indirizzi formulati dal Governo — i risultati programmati con l'APS, con un elevato *standard* tecnico e la più puntuale trasparenza degli atti posti in essere; all'Agenzia è dunque affidato il compito unitario di promuovere e di coordinare gli interventi di cooperazione internazionale, curandone l'attuazione sul piano bilaterale, multilaterale e multilaterale.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico; essa è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale e opera secondo criteri di efficienza e di economicità (articolo 9). La scelta di un unico soggetto per la promozione e l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo risponde prioritariamente a criteri di efficienza, economicità e responsabilità propri di una struttura al passo con la complessità proposta dai problemi di solidarietà internazionale. L'ipotesi di una molteplicità di strutture dedicate a questo settore non sembra garantire a sufficienza — tra l'altro — la definizione integrata dei programmi e delle iniziative che devono coinvolgere nel modo più esteso possibile anche i Paesi beneficiari. In più, la ge-

stione unitaria permette di affrontare la pianificazione degli interventi evitando competizioni tra diversi organismi pubblici e privilegiando — nel rispetto prioritario del buon esito dell'iniziativa — la scelta dello strumento di finanziamento più idoneo, a valle di una realistica ricognizione delle strutture locali e con l'accordo dei Paesi beneficiari.

L'unicità della responsabilità e del coordinamento dei programmi e delle iniziative è solo uno dei due capisaldi necessari a garantire il successo dell'azione di cooperazione internazionale: l'altro è rappresentato dalla certezza dei finanziamenti e dalla loro pronta disponibilità.

Proprio per questo fine è introdotto l'istituto del Fondo unico per l'APS, definito su base triennale con stanziamenti annuali. Alimentato dagli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, dai conferimenti provenienti da organismi internazionali e da Paesi terzi, da risorse eventualmente messe a disposizione da enti locali (regioni, province, comuni, eccetera) e in generale da qualunque ulteriore apporto come lasciti, donazioni e liberalità, esso è istituito presso il Mediocredito centrale ed è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia (articolo 6).

Il meccanismo di copertura finanziaria introdotto nella proposta di legge, svincolato dalle attuali rigidità dei capitoli di bilancio, consente un più flessibile uso delle risorse a disposizione degli indirizzi politici, sensibili agli eventi internazionali, e una programmazione attenta ai bisogni e alle finalità della cooperazione allo sviluppo.

Il recupero delle risorse già allocate e non utilizzate dalla legge n. 49 del 1987, permette l'avvio immediato della nuova disciplina e la cadenza triennale — con aggiornamenti annuali — degli stanziamenti provenienti dalla legge finanziaria consentono di avviare iniziative pluriennali, assai frequenti nel settore della cooperazione, con la certezza di non dovere inseguire con provvedimenti speciali la copertura di obblighi contratti a livello internazionale.

Nel Fondo unico per l'APS non confluiscono le risorse destinate alla copertura dei contributi obbligatori verso gli organismi internazionali nonché alla partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo che, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono affidate alla gestione politica del Ministero degli affari esteri. Si completa in tale modo il ruolo di responsabilità complessiva dell'APS affidato al Ministero degli affari esteri la cui direzione competente è la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 7).

A sostegno dell'azione dell'Agenzia nei settori della formazione e della ricerca è prevista l'istituzione di uno specifico comitato consultivo la cui operatività è sostanzialmente orientata alla definizione delle linee guida della attività di cooperazione e al sostegno tecnico scientifico delle iniziative e dei programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e ricerca (articolo 14).

All'Agenzia è, infatti, affidato il delicato compito della formazione; in una moderna visione della cooperazione non è possibile diversificare il momento della formazione e della ricerca da quello più propriamente operativo: sarà compito precipuo di questo organismo coinvolgere il vasto patrimonio di istituzioni e di strutture, esistenti nel nostro Paese, ad elevata competenza nel settore della cooperazione internazionale.

Una particolare attenzione è rivolta al vasto movimento del volontariato che costituisce in Italia strumento collaudato ed efficace quanto nei più avanzati Paesi europei: l'utilizzazione di tale risorsa per fini di solidarietà internazionale richiede, tuttavia, una precisa normativa di legge che consenta non solo certezza agli operatori, ma possibilità di integrazione dell'intervento italiano con gli analoghi originati in altri Paesi, con particolare riferimento a quelli europei.

Nella proposta di legge sono, infatti, prima di tutto, definite la figura del volontario e la modalità di assegnazione ad esso di un contratto per un intervento di coope-

razione internazionale; all'Agenzia spetta, quindi, il compito di fissare i limiti economici del rapporto e di mantenere la registrazione dell'attribuzione della qualifica di volontario ad ogni operatore che ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta. Sono, altresì, definiti i trattamenti assicurativi e previdenziali così come gli obblighi posti in capo all'organizzazione da cui dipende l'operatore, relativi soprattutto al mantenimento del posto di lavoro e alla valutazione dell'attività svolta ai fini della carriera negli organismi pubblici (articolo 24).

Il ruolo delle organizzazioni non governative assume nella proposta di legge un'importanza centrale: da un lato come soggetti tradizionalmente utilizzatori dei volontari e, dall'altro, come promotori di attività di cooperazione internazionale e beneficiari di sostegno economico nell'ambito dell'APS italiano. L'Agenzia è tenuta al mantenimento di un registro delle organizzazioni non governative in base al quale sono individuati i soggetti titolati a ricevere sia cofinanziamenti, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi stimati, sia ad accedere — con le condizioni previste per i crediti d'aiuto — ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo per la concessione di microcrediti fiduciari nei Paesi in via di sviluppo (articolo 23).

È previsto, infine, lo sviluppo della cooperazione decentrata ovvero dell'attività di solidarietà internazionale cui le regioni, le province autonome, le province e i comuni possono devolvere risorse umane ed economiche proprie. Tali soggetti possono, altresì, accedere a finanziamenti previsti nel Fondo unico per l'APS sempreché le loro iniziative siano comprese nei programmi-Paese che l'Agenzia predispone (articolo 28).

Sono identificati i meccanismi che consentono la transizione dalla previgente normativa a quella contenuta nella presente proposta di legge nonché le modalità di avvio di quest'ultima e degli organismi di cui in essa è prevista l'istituzione (articolo 29).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e ha come obiettivi, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera e in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare lo sfruttamento femminile e minorile; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e della integrazione delle economie svantaggiate nel più ampio contesto internazionale. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali e alla convivenza tra culture diverse; alla prevenzione e alla mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte dall'uomo.

3. Non rientrano nelle finalità della presente legge interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.

4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono determinate in modo auto-

nomo rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera dell'Italia, ancorché armonizzate con esse. Tali priorità non possono in alcun modo essere subordinate all'espansione della presenza politica e commerciale italiana né all'incremento dell'influenza dell'Italia negli organismi internazionali.

5. Le risorse di natura pubblica destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento, ogni anno, di un ammontare pari almeno allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale.

ART. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo).

1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Rientra tra le attività di cooperazione allo sviluppo il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28.

3. Le attività di cooperazione allo sviluppo avviate in occasione di calamità naturali ovvero di emergenza o umanitarie sono finalizzate ad alleviare le sofferenze acute delle popolazioni colpite dall'evento; superata la fase dell'emergenza e ricorrendone le circostanze esse devono evolvere verso forme di intervento ordinario teso alla riorganizzazione delle strutture sociali e alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali.

4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono finanziate a titolo gratuito mediante doni e con prestiti a condizioni particolarmente agevolate mediante crediti di aiuto. Esse sono svolte sul piano bilaterale, multilaterale e multilaterale, ivi comprendendo la partecipazione anche finanziaria, obbligatoria e volontaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche, e di fondi internazionali di sviluppo nonché alle attività di cooperazione dell'Unione europea.

5. Gli strumenti finanziari della cooperazione allo sviluppo costituiti dai doni e dai crediti di aiuto di cui al comma 4 non sono associabili ad altri e differenti strumenti finanziari quali crediti agevolati all'esportazione e crediti a condizioni di mercato.

ART. 3.

(Modalità di attuazione).

1. La cooperazione allo sviluppo è attuata, secondo gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da svolgere in Italia e all'estero per la realizzazione di iniziative a valenza regionale, nazionale o sub-regionale a favore dei PVS e ad economia di transizione e prioritariamente laddove risultano più bassi gli indici di sviluppo e più svantaggiate e a rischio le popolazioni.

2. Ad eccezione di quelle di emergenza, le iniziative di cooperazione allo sviluppo a carattere bilaterale o multilaterale, finanziate utilizzando le risorse del Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui all'articolo 6, sono attuate nell'ambito di programmi-Paese di durata pluriennale, predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 sulla base degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e in accordo con i piani di sviluppo nazionali e locali dei Paesi e delle aree beneficiari. Tale programmazione, elaborata congiuntamente con i Paesi destinatari, deve ricercare l'armonizzazione con le iniziative di cooperazione bilaterale, multilaterale e multilaterale sostenute dagli altri Paesi donatori, con particolare riferimento a quelle sostenute dall'Unione europea e dai suoi Paesi membri. I programmi-Paese sono presentati per l'approvazione alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, previo visto di conformità agli indirizzi politici da parte del Ministro degli affari esteri; una volta approvati, essi sono accolti in appositi accordi bilaterali e multilaterali cui provvede lo stesso Ministero degli affari esteri.

3. Nei Paesi dove, per il ridotto ammontare delle risorse finanziarie disponibili, per sfavorevoli congiunture locali o per particolari accordi internazionali, la programmazione delle attività non è effettuabile ai sensi di quanto previsto al comma 2, le singole iniziative della cooperazione italiana, ivi incluse quelle di emergenza o umanitarie, devono in ogni caso tendere al massimo coordinamento con gli interventi della cooperazione internazionale anche al fine dell'ottimizzazione dei risultati complessivi.

4. Le attività di cooperazione sono definite e attuate ricercando la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti beneficiari degli interventi; a tale fine, nell'ambito delle attività programmate, sono da considerare *partner* della cooperazione italiana:

a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei PVS;

b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati, rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti;

c) direttamente, le popolazioni e le comunità locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese ovvero se i relativi governi rientrano nei casi di cui al comma 5.

5. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che:

a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche, sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali. In tale caso, deve essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente in corso;

b) destinano al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive rispetto a quelle destinate ai bisogni primari della popolazione dalla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5.

6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelle promosse da soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.

7. Possono partecipare alla esecuzione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari, l'Agenzia di cui all'articolo 9, altre istituzioni ed enti pubblici, le regioni e le province, le province autonome, i comuni e gli enti locali nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le organizzazioni non governative e i soggetti privati italiani e degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con esclusione di quelli che non applicano correttamente le norme vigenti in materia di diritti del lavoro ovvero sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione e nella commercializzazione delle armi.

8. Per beneficiare del finanziamento previsto dalla presente legge, le iniziative di cooperazione allo sviluppo devono essere sottoposte, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 9, ad una istruttoria che accerta la compatibilità sociale e ambientale, le corrette finalità sociali, l'adeguatezza delle tecnologie da utilizzare e verifica ogni altra condizione di sostenibilità.

9. Le attività derivanti dall'attuazione della presente legge devono seguire procedure codificate e periodicamente verificate atte a garantire, oltre all'efficacia degli interventi stessi, l'efficienza e la trasparenza degli atti posti in essere.

10. La concessione dei finanziamenti dell'APS italiano non è vincolata alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. In sede di definizione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 sono comunque stabiliti i criteri e le condizioni di vincolo da adottare ove, per particolari casi, vi si debba ricorrere.

11. Indipendentemente dallo strumento finanziario di cooperazione allo sviluppo utilizzato, non è stabilito alcun limite al finanziamento di costi locali derivanti da esigenze di economicità, di funzionalità e di sostenibilità delle iniziative di cooperazione oggetto del finanziamento. Sono privilegiati gli acquisti *in loco* di beni e di servizi. Gli acquisti in Paesi terzi di beni e di servizi relativi alle iniziative approvate sono effettuati di preferenza in altri PVS, in Italia o nell'Unione europea.

ART. 4.

(Indirizzi politici).

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli indirizzi politici dell'APS italiano sono stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri che si avvale a tale fine anche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, tenuto conto degli accordi stipulati e degli orientamenti emersi in sede di Unione europea.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il Governo presenta, entro il mese di giugno di ogni anno, alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, il documento di indirizzo politico dell'APS per il triennio successivo e gli eventuali aggiornamenti del documento precedente.

3. Nel documento di indirizzo politico di cui al comma 2 sono indicati, per il triennio considerato:

a) gli obiettivi generali e specifici dell'attività di cooperazione;

b) le aree geografiche e i Paesi prioritari in esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare nell'ambito dei programmi-Paese;

c) i settori di intervento e le tematiche nei quali deve prioritariamente essere sviluppata l'attività di cooperazione, con eventuale riferimento a specifiche aree geografiche o a determinati Paesi;

d) per ciascuna area geografica prioritaria, le quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie con riferimento ai

canali bilaterale, multilaterale e multilaterale nonché la proporzione di utilizzazione degli strumenti del dono e del credito di aiuto;

e) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi obbligatori a organismi multilaterali e alla partecipazione alla ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;

f) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;

g) la quota percentuale di riserva finanziaria, rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, per il sostegno di interventi di emergenza umanitari, comunque non superiore al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono, per il sostegno di interventi non programmabili, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28;

h) le condizioni di concessione e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) i criteri e le condizioni di vincolo dei finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana;

l) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS nel triennio.

4. Il documento di indirizzo politico è approvato dal Parlamento, sulla base di una relazione di valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, entro il successivo mese di luglio.

5. Contestualmente al documento di indirizzo politico il Governo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 i documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7,

predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e i documenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), predisposti dal Ministro degli affari esteri.

ART. 5.

(Commissione parlamentare permanente di vigilanza).

1. È istituita la Commissione parlamentare permanente di vigilanza con compiti di controllo e di valutazione delle politiche e dell'attività della cooperazione allo sviluppo italiana nel suo complesso, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su proposta dei rispettivi Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari esteri, scelti fra i membri delle stesse Commissioni in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Rientrano fra i compiti della Commissione:

a) la valutazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 4, comma 2;

b) l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione, dei programmi-Paese di cui all'articolo 9, comma 9, e dei loro eventuali aggiornamenti;

c) la vigilanza sull'efficienza e sull'efficacia dell'insieme delle attività poste in essere in attuazione della presente legge, con particolare riferimento al beneficio da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;

d) l'espressione di pareri sui temi della cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di sottoporre ad essa.

4. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alla Commissione sulla po-

litica di cooperazione allo sviluppo; il presidente dell'Agenzia di cui all'articolo 9 riferisce periodicamente alla Commissione sulle attività di competenza dell'Agenzia stessa.

5. La Commissione può altresì convocare, nel rispetto dei Regolamenti parlamentari, rappresentanti di organismi pubblici o di soggetti privati operanti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con risorse di natura pubblica e quanti altri ritenga di dover ascoltare per acquisire elementi utili all'espletamento della propria funzione istituzionale.

6. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa; le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo diversa disposizione della medesima Commissione.

7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi, nel rispetto dei Regolamenti parlamentari, dell'ausilio di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo italiani e stranieri. Essa può altresì effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari in Italia e all'estero.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado e qualsiasi altra persona che collabori con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato la diffusione.

11. Il presidente della Commissione, d'intesa con i presidenti delle Commissioni competenti per gli affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, convoca riunioni congiunte della Commissione con le medesime Commissioni al fine di garantire un costante scambio di informazioni e di valutazioni

sui temi riguardanti la politica estera e la cooperazione allo sviluppo.

12. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle valutazioni effettuate.

ART. 6.

(Fondo unico per l'APS).

1. È istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi multilaterali e alla partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di cui all'articolo 28, comma 5.

2. Il Fondo unico per l'APS è alimentato con:

a) gli stanziamenti approvati annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per l'attuazione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 5, a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti e da organismi internazionali;

c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di Paesi beneficiari anche se concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) i fondi raccolti per le finalità della cooperazione allo sviluppo dalle regioni, dalle province, dalle province autonome, dai comuni e da altri enti locali, eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comprese le restituzioni comunitarie;

f) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo unico per l'APS, nei limiti di quanto previsto al comma 5;

g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo unico per l'APS è alimentato dalle disponibilità di bilancio previste dalle previgenti disposizioni di legge sull'APS, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

4. Le risorse relative agli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a), sono trasferite annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'apposita unità previsionale relativa al Fondo unico per l'APS nel medesimo esercizio di competenza della legge finanziaria.

5. Le risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS devono essere destinate a investimenti che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, ad esclusione di quanto concerne i titoli di Stato.

6. Il regolamento concernente la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS è adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri).

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro degli affari esteri nell'ambito delle cui funzioni rientrano la tutela dell'autonomia delle priorità di tale politica rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera e l'armonizzazione fra di esse.

2. Tra le funzioni affidate al Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge rientrano altresì:

a) la gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali e con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;

b) l'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente;

c) l'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, e l'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione;

d) la predisposizione, la negoziazione e la stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge;

e) la valutazione *in itinere* ed *ex post* delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge.

3. È inoltre attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e con fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e la ricostituzione del capitale di tali organismi nonché per la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tale fine il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica dell'attività e delle partecipazioni previste nel triennio successivo. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata, il Ministro degli affari esteri presenta annualmente alla

medesima Commissione una relazione consuntiva riferita all'anno precedente.

4. Lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 è approvato dal Parlamento in sede di legge finanziaria a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, su disposizione del Ministro degli affari esteri, all'erogazione dei finanziamenti in favore degli organismi multilaterali, delle banche e dei fondi beneficiari.

5. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di competenza del Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge il Ministro si avvale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del medesimo Ministero.

ART. 8.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).

1. Al fine di promuovere e garantire la più ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, è istituita la Consulta permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Consulta », di cui fanno parte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, gli enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1, che ne fanno richiesta.

2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato.

4. Il comitato direttivo di cui al comma 3 elabora il regolamento di funzionamento

della Consulta che è approvato dalla Consulta stessa, con eventuali modifiche, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.

5. Il comitato direttivo nomina al proprio interno tre rappresentanti che possono partecipare, su loro richiesta, ai lavori del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, senza diritto di voto ma con facoltà di fare verbalizzare le loro eventuali osservazioni.

6. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti di informazione e di pubblicità attivati dall'Agenzia di cui all'articolo 9.

7. La Consulta può presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

8. Annualmente la Consulta formula e trasmette alla Commissione parere obbligatorio sugli indirizzi politici della cooperazione allo sviluppo e sulla loro attuazione.

ART. 9.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla presente legge è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Agenzia », con sede in Roma.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza e di economicità disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 29, comma 6, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.

3. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia è autorizzata a operare nei Paesi destinatari dell'APS e a intrattenere rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo.

4. Ai medesimi fini di cui al comma 3 l'Agenzia può istituire propri uffici opera-

tivi nei Paesi prioritariamente destinatari dell'APS e presso le sedi centrali dei più importanti organismi internazionali di aiuto allo sviluppo in applicazione di accordi negoziati con i Paesi e con gli organismi ospitanti per il tramite del Ministero degli affari esteri.

5. L'Agenzia, nei limiti delle funzioni di cui al presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, promuove e coordina l'attività di cooperazione allo sviluppo nel quadro degli accordi internazionali vigenti e opera, utilizzando le risorse finanziarie costituite presso il Fondo unico per l'APS, in applicazione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 approvati dal Parlamento, sulla base di un programma triennale di attività aggiornato annualmente da essa predisposto, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere della Commissione.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Agenzia predispone il programma triennale di attività di cui al comma 5 riferito al triennio successivo all'anno di presentazione. Tale programma, corredato di una dettagliata relazione sull'attività da svolgere in Italia e all'estero contenente specifiche indicazioni sulla tipologia delle iniziative ordinarie e di emergenza da attuare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale in favore dei singoli Paesi e delle popolazioni beneficiari dell'APS, nonché del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma, è inoltrato, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto sulla base dei rendiconti forniti dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 20 e certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale, corredato di una

dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo.

8. Entro il successivo mese di maggio i documenti di cui ai commi 6 e 7, muniti del previsto visto di conformità, sono inoltrati dal Ministro degli affari esteri alla Commissione per l'espressione del relativo parere e presentati al Consiglio dei ministri ai fini dell'approvazione del programma triennale di attività.

9. Rientra fra le attività di competenza dell'Agenzia la predisposizione dei programmi-Paese di cui all'articolo 3, comma 2. Essi, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, sono sottoposti dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e da quest'ultimo alla Commissione con la richiesta della relativa approvazione. Una volta approvati, i programmi-Paese sono accolti in appositi accordi bilaterali e multilaterali di competenza del Ministro degli affari esteri.

10. L'Agenzia opera eminentemente in qualità di ente finanziatore. In tale ruolo essa, in particolare:

a) identifica, formula e sottopone a istruttoria le singole iniziative di cooperazione in accordo con le modalità di attuazione di cui all'articolo 3;

b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi a dono o a credito di aiuto, tra i quali rientrano, altresì, quelli in favore di Stati, di banche centrali o di enti di Stato dei Paesi beneficiari dell'APS italiano per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del programma-Paese definito e approvato secondo le modalità stabilite dalla presente legge;

d) amministra e controlla l'attività degli enti esecutori;

e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso della sua realizzazione che dopo

il suo completamento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche al fine di acquisire utili indicazioni per la futura attività di cooperazione di propria competenza.

11. In casi particolari, tra i quali rientrano il coordinamento delle iniziative da parte dei propri uffici all'estero e gli interventi di emergenza o umanitari di cui all'articolo 2, comma 3, l'Agenzia può operare anche in qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando, stipulando e amministrando direttamente i contratti con gli enti realizzatori.

12. L'Agenzia opera, altresì, in qualità di facilitatore delle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui agli articoli 23 e 28. A tale fine essa, in particolare:

a) fornisce a titolo gratuito servizi di informazione e di supporto specialistico a promotori di iniziative di cooperazione della società civile;

b) partecipa, secondo criteri e modalità predefiniti, al finanziamento delle iniziative di cui alla lettera *a)*;

c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le iniziative di cui alla lettera *a)*.

13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedicano o intendono dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tale fine l'Agenzia può concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio per la realizzazione di specifiche attività di formazione e ricerca da attuare nei Paesi beneficiari dell'APS.

14. L'Agenzia promuove, anche attraverso il finanziamento di apposite inizia-

tive, l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale, in ambito scolastico ed extrascolastico, con particolare attenzione ai giovani, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionali. A tale scopo essa collabora con le istituzioni competenti in materia di istruzione, di formazione e di informazione e con le organizzazioni, comprese quelle di cui all'articolo 23, di specifica e consolidata esperienza nel settore di attività di cui al presente comma.

ART. 10.

(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori dei conti;
 - d) il comitato consultivo per la ricerca e la formazione.

ART. 11.

(Presidente).

1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un successivo triennio.

2. La carica di presidente dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.

3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente dell'Agenzia è collocato fuori ruolo.

4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia

cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 2.

5. Il presidente dell'Agenzia:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;

d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui all'articolo 9, comma 6;

e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente di cui all'articolo 9, comma 7.

ART. 12.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:

a) uno dal Ministro degli affari esteri;

b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

f) uno dal Ministro della salute;

g) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione

delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.

3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il vicepresidente dell'Agenzia che coadiuva il presidente nell'ambito delle deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore o di membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.

5. I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:

a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

b) delibera i programmi-Paese;

c) delibera il bilancio di previsione annuale entro il mese di febbraio dell'anno precedente, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato avanzamento delle attività;

d) delibera l'organizzazione interna e l'articolazione funzionale dell'Agenzia;

e) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;

f) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

g) delibera gli impegni di spesa;

h) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia;

i) nomina il direttore dell'Agenzia;

l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore;

m) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

n) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di cui al comma 6, lettere a), b) ed i), e assume tutte le altre delibere a maggioranza semplice.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia mediante apposito bollettino a stampa.

9. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione o al visto di conformità dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla presente legge.

10. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 10, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un

commissario nominato con il medesimo decreto di scioglimento del consiglio.

12. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del commissario di cui al comma 11.

ART. 13.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo triennio. Esso può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo.

ART. 14.

(Comitato consultivo per la ricerca e la formazione).

1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione, di seguito denominato «comitato consultivo», è composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori della ricerca e della formazione riferiti all'attività di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:

a) tre dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) due dal Ministro della salute;

c) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

d) uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei lincei;

f) uno dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.

3. La carica di membro del comitato consultivo è incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.

4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti deferitigli dal comitato consultivo stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il comitato consultivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:

a) collabora alla definizione delle linee guida dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei settori di competenza dei suoi membri;

b) esprime pareri in merito alle iniziative e ai programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e di ricerca interamente o parzialmente finanziati dall'Agenzia;

c) esprime pareri in merito alle attività di cui all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso.

6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a maggioranza semplice.

7. Il comitato consultivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese. Alle riunioni del comitato consultivo possono essere chiamati a partecipare con funzione consultiva il direttore e il personale dell'Agenzia.

ART. 15.

(Emolumenti degli organi dell'Agenzia).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia.

ART. 16.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predispose lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da

sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dal consiglio di amministrazione e non è riservato a un altro organo dell'Agenzia stessa.

ART. 17.

(Personale dell'Agenzia).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene conto della specifica attività di competenza dell'Agenzia nonché dei criteri e dei parametri applicati al riguardo dall'Unione europea, da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.

3. Il personale dipendente dell'Agenzia è assunto a tempo indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via prioritaria della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso istituzioni governative o internazionali operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui sono attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza, opportunamente documentata, non può essere inferiore a un decennio.

4. In sede di prima attuazione della presente legge il personale dipendente dell'Agenzia è costituito dal personale di cui agli articoli 12, comma 3, e 16,

comma 1, lettera *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, in conflitto con gli interessi e con i compiti dell'Agenzia stessa.

6. Il personale dipendente dell'Agenzia, su delibera del consiglio di amministrazione, può essere distaccato per periodi limitati di tempo presso organismi internazionali che perseguono le finalità della presente legge.

7. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia e all'estero, di:

a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici nonché di docenti universitari, di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e di magistrati;

b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto a termine di diritto privato sulla base di criteri e di parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.

8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera *a*), ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.

9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di polizia né il personale impiegato dall'Agenzia può in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.

ART. 18.

(Attestato di fine servizio).

1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 25 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. L'attestato di fine servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio prestati presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di avviamento al lavoro.

3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è altresì computato per l'elevazione del limite massimo di età ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate all'estero dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza nonché per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

ART. 19.

(Struttura organizzativa e regolamento dell'Agenzia).

1. La struttura organizzativa e il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dal-

l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.

2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia, basata su divisioni geografiche e dotata di tutte le competenze necessarie al corretto ed efficiente espletamento dei compiti di istituto ad essa affidati ai sensi della presente legge, sono previsti, in particolare:

a) un servizio di informazione e di comunicazione, finalizzato, in particolare, ad assicurare l'accesso pubblico alla documentazione e alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica con la struttura interna e con gli uffici dell'Agenzia all'estero;

b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata;

c) un servizio di valutazione e di controllo interni della efficienza e della qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione.

ART. 20.

(Cassa depositi e prestiti Spa).

1. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che essa esercita in attuazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro un mese dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. Fra le competenze della Cassa depositi e prestiti Spa rientrano quelle previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative all'erogazione dei crediti di aiuto.

3. Le operazioni relative al Fondo unico per l'APS sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti Spa predispone e presenta all'Agenzia il rendiconto consun-

tivo del Fondo unico per l'APS corredato di una dettagliata relazione illustrativa.

5. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, l'Agenzia può avvalersi della Cassa depositi e prestiti Spa per attività di consulenza specialistica nei settori di competenza, nei termini e secondo le modalità indicati in una apposita convenzione da stipulare entro sei mesi dall'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.

ART. 21.

(Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di aiuto).

1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono essere annullati in applicazione di specifiche norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento, ai sensi del comma 1, è effettuata con finanziamenti a dono salva diversa e motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione ai mutamenti favorevoli delle condizioni del Paese beneficiario.

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali ed esenzioni tributarie).

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle so-

cietà di cui al titolo II del medesimo testo unico, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento di tali redditi.

2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico per l'APS.

3. L'acquisto di beni e di servizi destinati alla realizzazione all'estero di iniziative di cooperazione in attuazione e per le finalità della presente legge non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi beneficiari ai sensi della presente legge, destinate a essere commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, è effettuata in esenzione da imposte doganali e di importazione a condizione che l'Agenzia ne certifichi all'origine la produzione prevista e realizzata nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo totalmente o parzialmente finanziate con le risorse del Fondo unico per l'APS.

5. Le organizzazioni non governative che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma 4 sono iscritte, su loro richiesta, in un apposito registro nazionale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dello stesso Ministero emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nel registro, tali organizzazioni devono:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e avere come finalità statutarie l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il perseguimento della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;

b) dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale da almeno tre anni e di non avere alcun collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità di lucro;

c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori è superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro interno non vi sono soci sovventori.

ART. 23.

(Organizzazioni non governative).

1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative rientranti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefici a condizione che:

a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile e abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;

b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

c) il loro statuto contempli come attività principale quella di svolgere cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito: la realizzazione di progetti e di programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da più donatori finanziariamente collegati a contributi o a donazioni in denaro, in beni e in servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;

e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS;

f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa.

2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza dei requisiti. Esse possono accedere ad uno o più dei seguenti benefici:

a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS, fino al limite massimo di 250.000 euro annui, eventualmente aggiornabili in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e per progetti di piccola portata, ivi compresi quelli di formazione e di informazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previsti nel settore dall'Unione europea e a condizione che le organizzazioni non governative proponenti possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;

b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, a condizione che il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

c) l'accesso alle condizioni previste per i crediti di aiuto ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 3, per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate dalla Cassa depositi e prestiti Spa;

d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22.

3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito di aiuto, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), devono dimostrare a con-

suntivo l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei relativi costi dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione di *partner* ed i propri apporti in denaro, in beni e in servizi purché certificati. Il contributo è erogabile secondo le seguenti modalità:

a) la prima rata, dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;

b) i ratei successivi, dopo la presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile o di altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.

4. Le variazioni di utilizzazione del contributo o del credito di aiuto di cui al comma 3 rispetto a quanto originariamente stabilito, devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse si intendono comunque approvate scaduti tre mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.

5. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei commi 3 e 4, nonché a valutare il conseguimento in Italia e all'estero degli obiettivi per i quali è stato erogato il contributo o il credito di aiuto.

6. L'organizzazione non governativa, titolare di un contributo o di un credito di aiuto ai sensi del presente articolo, è tenuta a restituire i residui attivi risultanti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di contributo o di credito e quello risultante dalla documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali interessi legali.

7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 2, in conformità a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministro degli affari

esteri, possono partecipare come enti esecutori a particolari iniziative individuate dall'Agenzia secondo criteri concorsuali chiaramente formulati e ispirati comunque a privilegiare l'efficienza organizzativa, l'esperienza già maturata nel settore di intervento e nel Paese beneficiario nonché il maggiore rispetto possibile delle procedure adottate in casi analoghi dall'Unione europea.

8. Alle iniziative nei PVS promosse dalle organizzazioni non governative, finanziate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è destinato non meno del 10 per cento dei finanziamenti a dono per ciascun triennio.

ART. 24.

(Volontariato internazionale).

1. Ai sensi della presente legge, sono considerati volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea che, in possesso di idonei requisiti fisici e professionali, hanno contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionali, comunque finanziati e riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.

2. La durata del contratto di cui al comma 1 per coloro che non hanno fatto esperienza precedente nel settore, non può essere inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile; in tale fattispecie è parte integrante del contratto, oltre al servizio, da prestare *in loco*, anche un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da destinare alla formazione e alla specializzazione professionali.

3. Nei casi in cui l'aspirante volontario ha già maturato almeno un triennio di attività nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, la durata del contratto è commisurata esclusivamente alle necessità del

progetto nell'ambito del quale esso è chiamato ad operare.

4. Il rapporto tra il volontario internazionale e l'organizzazione di cooperazione non governativa è regolato da uno specifico contratto; esso deve designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta *in loco* nonché il trattamento economico, previdenziale e assicurativo garantito.

5. Il trattamento economico del volontario è fissato nel contratto tenuto conto dei massimali indicati annualmente dall'Agenzia, della qualificazione e dell'anzianità professionali del volontario nonché della durata del suo impegno nei PVS.

6. La qualifica di volontario internazionale è attribuita con la registrazione del contratto da parte dell'Agenzia cui è trasmesso, a cura dell'organizzazione non governativa contraente, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione. L'Agenzia, dopo la verifica della conformità del contratto a quanto previsto dal presente articolo, ne trasmette copia al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alla delegazione diplomatica territorialmente competente e al proprio ufficio di rappresentanza, se istituito, ai fini della supervisione e del controllo dell'attività svolta dal volontario.

7. I volontari internazionali, ad esclusione di quelli posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni o da enti pubblici, sono iscritti a cura dell'Agenzia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza degli obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. L'Agenzia provvede direttamente al versamento degli importi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti; i relativi oneri sono a carico del Fondo unico per l'APS.

8. Gli importi dei contributi previdenziali sono commisurati ai massimali stabiliti annualmente dall'Agenzia; i volontari

e i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortuni e di malattia, compresa la morte, con polizza a loro favore e secondo condizioni stabilite annualmente dall'Agenzia.

9. Nel caso in cui il volontario sia dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico e sia stato posto in aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *a*), il trattamento previdenziale e assicurativo rimane a carico dell'organismo di appartenenza e il relativo importo è rimborsato allo stesso sia per la parte di competenza sia per quella a carico del lavoratore.

ART. 25.

(Diritti dei volontari internazionali).

1. Il titolare della qualifica di volontario internazionale ai sensi dell'articolo 24 ha diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico, nell'ambito di specifici contingenti determinati per una durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso in aspettativa è produttivo di effetti ai fini della progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

b) al rilascio, da parte dell'Agenzia, dell'attestato per il servizio di volontariato prestato, costituente, a parità di altre condizioni, titolo preferenziale di valutazione nelle graduatorie per i concorsi pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di avviamento al lavoro;

c) ad un periodo di ferie ordinario pari a trenta giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con le esigenze della attività affidata al volontario e previa autorizzazione dell'organizzazione non governativa nonché a un periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di sa-

lute, per matrimonio ovvero per l'esercizio dei diritti politici. I periodi di ferie ordinarie e straordinarie sono considerati utili ai fini del computo della durata del servizio prestato dal volontario.

ART. 26.

(Doveri dei volontari internazionali)

1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente legge, è sottoposta al controllo e alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.

2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali il volontario presta la sua opera in un determinato Paese cessano la loro attività ovvero la riducono in modo tale da non essere più in grado di trarre giovamento dalla prestazione prevista;

b) quando le condizioni del Paese nel quale il volontariato presta la propria opera mutano in modo tale da impedire la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'attività.

3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia.

ART. 27.

(Assistenza ai volontari rientrati)

1. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti esterni, assicura un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

ART. 28.

(Cooperazione decentrata).

1. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni, singolarmente, in consorzio tra loro, ovvero collegati con amministrazioni omologhe di altri Paesi membri dell'Unione europea possono promuovere e finanziare, su specifico capitolo del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge nonché dagli accordi e dalle relazioni internazionali stabiliti dallo Stato italiano, iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche e con agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di cooperazione e di solidarietà internazionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere inserite in accordi quadro e coordinate dai soggetti proponenti, nel rispetto delle norme vigenti, anche a carattere locale, e degli ambiti territoriali; a tali soggetti spetta, inoltre, favorire e coordinare la partecipazione dei piccoli e medi organismi di natura economica e sociale presenti nei territori di competenza e nei settori coinvolti dalle attività di cooperazione decentrata, al fine di stabilire collegamenti operativi con analoghe realtà presenti nei Paesi beneficiari.

3. Per il raggiungimento delle finalità delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata i soggetti promotori e finanziatori di cui al comma 1 possono inviare in missione, con propria autonoma delibera, personale dipendente; qualora una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa di cooperazione decentrata, il suo personale può usufruire della qualifica di volontario internazionale, con i benefici e con gli obblighi previsti dalla presente legge.

4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata le regioni, le province autonome, le province e i comuni possono accedere a contributi e a cofinanziamenti di carattere internazionale

nonché ricevere contributi e donazioni di carattere privato; i contributi e le donazioni in denaro, ovvero in beni e in servizi, devoluti da persone fisiche o giuridiche alle amministrazioni locali per finalità di cooperazione decentrata, godono di esenzione fiscale e sono deducibili dall'imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società del soggetto interessato fino al 2 per cento dello stesso ammontare imponibile. Gli acquisti di beni e di servizi per tali iniziative non hanno carattere commerciale e sono esenti da imposte.

5. Le province e i comuni sono autorizzati a destinare allo specifico capitolo del bilancio di previsione per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata fino allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti; le regioni possono istituire e alimentare tale capitolo di spesa tramite apposita legge regionale.

6. L'Agenzia può cofinanziare le attività di cooperazione decentrata tra comunità locali italiane e comunità locali dei Paesi beneficiari comprese nell'ambito della programmazione triennale predisposta sulla base degli indirizzi stabiliti in sede governativa e parlamentare; in particolare, l'inserimento di iniziative di cooperazione decentrata nei programmi-Paese, per le finalità di cui al presente comma, può avvenire su autonoma decisione dell'Agenzia ovvero su richiesta di uno o più dei soggetti locali di cui al comma 1. In tale ultimo caso, i soggetti della cooperazione decentrata già attivi nel Paese beneficiario partecipano al tavolo di concertazione che ha la finalità di stabilire le strategie e di definire le iniziative meritevoli di essere inserite nella programmazione triennale.

7. Le attività di cooperazione decentrata che rientrano nella programmazione triennale nonché gli interventi di emergenza, di riabilitazione, di formazione o di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia possono essere cofinanziate in misura variabile fino a un massimo del 75 per cento del loro costo in base alla valutazione preventiva effettuata dall'Agenzia. Le iniziative di cooperazione

decentrata che godono del cofinanziamento dell'Agenzia sono soggette al controllo e al monitoraggio della stessa Agenzia e i soggetti proponenti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare la rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti.

8. L'Agenzia, sulla base delle indicazioni eventualmente ricevute in sede governativa e parlamentare, stabilisce per ogni triennio di riferimento il valore percentuale massimo del Fondo unico per l'APS da destinare alle iniziative di cooperazione decentrata, individuando le tematiche prioritarie sulle quali devono essere sviluppate tali attività.

ART. 29.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, provvedono alla nomina dei membri della Commissione.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, alla nomina di un commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle vigenti disposizioni legislative in materia di APS, fino al suo completo trasferimento all'Agenzia, secondo le modalità di cui al presente articolo.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario di cui al comma 2, si avvale delle risorse e delle strutture esistenti presso il Ministero degli affari esteri in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, cui è preposto per la durata del mandato; le risorse necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero degli affari esteri che mantiene la specifica unità previsionale di base sul proprio bilancio.

4. Il commissario di cui al comma 2 rimane in carica un anno, prorogabile in caso di mancato completamento dei compiti di cui al medesimo comma 2, su motivata indicazione della Commissione.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione è convocato entro quindici giorni dalla sua nomina e procede entro i successivi trenta giorni alla designazione del direttore generale.

6. Entro tre mesi dalla istituzione degli organi, ai sensi del comma 5, l'Agenzia provvede alla redazione del proprio statuto sottoponendolo, per il tramite del Ministro degli affari esteri, all'esame della Commissione, che si pronuncia in merito entro trenta giorni.

7. L'Agenzia provvede, di intesa con la Cassa depositi e prestiti Spa, alla istituzione del Fondo unico per l'APS, in attuazione del regolamento adottato con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. L'istituzione del Fondo unico per l'APS presso il Mediocredito centrale è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, entro trenta giorni, a trasferirvi le risorse in essere nelle unità previsionali di base che concorrono a formare l'APS in tutte le sue forme, che sono conseguentemente soppresse. Presso il Fondo unico per l'APS sono trasferite altresì le risorse di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad istituire una apposita unità previsionale di base del proprio bilancio sulla quale stanziare le risorse destinate ad alimentare il Fondo unico per l'APS.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla determinazione della propria dotazione organica e a quanto altro ritenuto necessario per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

11. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito ufficio stralcio, cui sono demandate esclusivamente le attività inerenti la chiusura dei contenziosi in essere e gli interessi per ritardato pagamento maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soli aspetti di natura tecnica, l'ufficio stralcio può avvalersi dell'Agenzia.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il Ministero degli affari esteri provvede all'inventario dettagliato delle attività in essere ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, evidenziando quelle gravate da contenzioso. L'inventario costituisce la base per il passaggio delle consegne tra il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia.

13. Completati gli adempimenti previsti al comma 10, su richiesta dell'Agenzia, è attuato il passaggio delle consegne di cui al comma 12, ad eccezione di quelle gravate di contenzioso alle quali si applica il comma 11. Le modalità dell'operazione, che deve essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite di comune accordo tra il commissario straordinario di cui al comma 2 e l'Agenzia; la documentazione relativa alle attività conferite all'Agenzia è trasferita contestualmente. L'Agenzia subentra al Ministero degli affari esteri nei rapporti in essere con i terzi, relativamente alle sole attività trasferite.

14. Il Ministero degli affari esteri provvede tempestivamente ad impartire le opportune direttive alle rappresentanze diplomatiche affinché inoltrino idonea informativa ai *partner* bilaterali e multilaterali sull'attuazione del comma 13.

15. Le iniziative non perfezionate amministrativamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se già deliberate e decretate, sono sottoposte al riesame dell'Agenzia che, ove ne ravvisi la validità, ne assicura l'esecuzione. In caso contrario, le medesime iniziative possono

essere annullate ovvero riformulate dando motivata comunicazione a tutte le parti in causa.

16. All'atto della istituzione dei propri organi, l'Agenzia subentra altresì al Ministero degli affari esteri nei rapporti contrattuali in essere con il personale a contratto di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza che, se anteriore, è prorogata fino ad un anno dalla medesima data di entrata in vigore. Tale personale è trasferito presso l'Agenzia secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia stessa, di intesa con il commissario straordinario di cui al comma 2, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Sono abrogati:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, e successive modificazioni;

d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;

f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modificazioni;

g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e successive modificazioni;

l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

m) gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.